



REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO

TESTO COORDINATO
CON LE DELIBERAZIONI DI C.C. N. 70/2002,
N. 3/2013, N. 86/2013 E N. 21/2014



INDICE DEI TEMI

Premesse e principio

Lineamenti storico geografici

Criteri ed obiettivi

Stato dei regolamenti

Articolazione del territorio comunale

CAPITOLO 1

Disciplina delle pubblicità

• **Articolo 1 - Affissioni**

Stato attuale

Disciplina dei nuovi impianti

• **Articolo 2 - Insegne di attività sulle sedi o nelle pertinenze accessorie**

Premessa

Zona d'interesse storico

Zona urbana

Restanti zone

Zona Urbana e Restanti Zone ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/04 diverse dalla Zona d'interesse storico

• **Articolo 3 - Segnaletica di indicazione attività e cartelli pubblicitari**

Zona d'interesse storico

Zona urbana e restanti zone

• **Articolo 4 - Targhe e affini**

Premessa

Zona d'interesse storico

Zona urbana

Restanti zone

• **Articolo 5 - Tende ed affini**

Zona d'interesse storico

Zona urbana e restanti zone

• **Articolo 6 - Bacheche**

Zona d'interesse storico

Zona urbana e restanti zone

• **Articolo 7 - Altri elementi pubblicitari temporanei**

Zona d'interesse storico

Zona urbana e restanti zone

CAPITOLO 2

Arredo della città

Stato attuale

Ambito di applicazione

• **Articolo 8 - Strutture temporanee e precarie**

Zona d'interesse storico

Zona urbana e restanti zone

• **Articolo 9 - Pensiline**

Zona d'interesse storico e zona urbana

Restanti zone



- **Articolo 10 - Panchine**
- **Articolo 11 - Cabine telefoniche**
- **Articolo 12 - Fioriere**
- **Articolo 13 - Chioschi ed edicole**
- **Articolo 14 - Isole verdi di raccolta rifiuti**
- **Articolo 15 - Transenne parapetonali**
- **Articolo 16 - Paline di fermata**
- **Articolo 17 - Cartelli planimetrici informativi**

CAPITOLO 3

Edifici privati

- **Articolo 18 - Facciate**

Zona d'interesse storico

- **Articolo 19 - Colori delle facciate**

Zona d'interesse storico

- **Articolo 20 - Infissi**

- **Articolo 21 - Allestimenti esterni**

Zona d'interesse storico

Zona urbana

Restanti zone

Strutture precarie

- **Articolo 22 - Tetti**
- **Articolo 23 - Antenne**
- **Articolo 24 - Recinzioni**

CAPITOLO 4

Normative specifiche di riordino- Programmazione ed incentivazione

Norme transitorie, sanzioni ed iter amministrativi

APPENDICE - SCHEDE DI INDIRIZZO

Elementi di settore - Spazi e strutture Pubbliche

- **Pensiline**
- **Panchine**
- **Cestini portarifiuti**
- **Parcheggi biciclette**
- **Giochi per bambini**
- **Segnaletica per luoghi di pubblico interesse**
- **Verde pubblico e aiuole**
- **Pavimentazioni stradali**
- **Pavimentazione dei marciapiedi**
- **Elementi di abbattimento barriere architettoniche**
- **Illuminazione pubblica**
- **Segnaletica toponomastica**
- **Fontanelle**

PREMESSE E PRINCIPIO

Le attrezzature di arredo urbano utilizzate nelle sistemazioni degli spazi pubblici e privati devono rispondere a due ordini di esigenze fondamentali:

- *la prima di ordine funzionale relativa ad una o più prestazioni che devono essere soddisfatte come: informare, segnalare, contenere, delimitare, ornare, ecc.*
- *la seconda, relativa al rapporto attrezzatura/spazio, deve tenere conto delle relazioni tra gli oggetti e la necessità di armonizzazione complessiva degli spazi per creare un ambiente confortevole e gradevole sotto tutti gli aspetti.*

Il buon risultato di un intervento di arredo urbano è legato in gran parte alla capacità di concepire in modo unitario gli spazi e le relazioni tra gli elementi di attrezzatura.

La qualità degli oggetti d'arredo diventa condizione necessaria a garantire un buon risultato complessivo e la normativa l'unico strumento che consenta un controllato e razionale uso degli spazi.

Il primo mattone per avviare questa complessa costruzione è quindi l'individuazione, nel vasto mondo degli elementi di arredo, delle categorie prevalenti e maggiormente incidenti sull'aspetto della città e la puntuale disciplina di ognuna di esse.

LINEAMENTI STORICO GEOGRAFICI

Il territorio del Comune di Monterotondo si estende a ridosso della valle del Tevere e sulle pendici della sua riva sinistra.

E' delimitato a Nord-Ovest dalla barriera naturale del fiume e si continua a valle con la piana della sua area golenale.

Parallela a tale barriera naturale corre quella artificiale formata dal tracciato ferroviario. Percorrendo il limite opposto della parte pianeggiante del territorio comunale creato dallo scorrere del fiume nel corso dei millenni, il territorio comincia ad incresparsi dolcemente sino alla collina che sovrasta tutto l'intorno e da cui ha preso nome la città.

Tale situazione colloca la cittadina di Monterotondo quale posto d'osservazione privilegiato ed antico lungo tutta la valle del Tevere. Questa caratteristica ha determinato fin dall'antichità la scelta del nome derivato dalla forma di colle "rotondo" sito che per il primitivo insediamento è stato individuato intorno alla torre del Palazzo Gentilizio.

Al contorno del Palazzo si è sviluppata nel tempo la città. Infatti il nucleo storico della Città è articolato in parti ormai fuse fra loro ma il nucleo originario era conformato in corrispondenza della fortezza con tale geometricità che ha inciso rilevantemente nel nome dato alla città.

Le necessità di collegamenti con i centri al contorno ha consentito lo sviluppo delle reti viarie su tracciati originari che si discostano lievemente dagli attuali e che si sono strutturati sugli assi primari della Via Salaria e della Nomentana.

Infatti la Nomentana attraversa la zona centrale e la viabilità più antica la collega in prossimità del centro storico.

Tali caratteristiche storiche ed orografiche non potevano non generare, nella fase di successivo sviluppo, una crescita del tessuto urbanizzato in analogia a quella poi di fatto realizzatasi, cioè contigua, al nucleo storico verso la parte pianeggiante e lungo



REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO
Testo coordinato con le modifiche di cui alla delibera C.C. n.21 del 08/04/2014

le principali vie di comunicazione, sia interne che di collegamento con i territori contermini, con un caratteristico processo di crescita a "grappolo".

Il contributo al "riordino ambientale " può realizzare nel tempo un ambito urbano confortevole e gradevole tale da migliorare la percezione della cittadina ed il giudizio di prima impressione dei visitatori e dei cittadini stessi.

Il recupero della qualità urbana sia in termini funzionali che compositivi, in attuazione dei dettati del presente strumento, è necessariamente orientato alla ricerca di un'immagine di città nel rispetto anche del ruolo di collegamento che ha, per vocazione naturale, fra Roma e gli altri territori della provincia, evitando così il ruolo subalterno nei confronti della capitale ed il conseguente isolamento del territorio, nella realizzazione dei principi normativi che sostengono l'attuazione di "aree metropolitane" con una propria identità e funzionalità.

CRITERI ED OBIETTIVI

L'obiettivo che si vuole perseguire attraverso il riordino dell'ambiente urbano è quello di avviare un "processo virtuoso" di carattere decisionale ed evolutivo architettonico-paesaggistico, con la pretesa di sollecitare l' "affetto" per l'ambiente e per il paese che cambia ed evolve, nei cittadini, ed instaurare la "desiderabilità" di Monterotondo.

In questa logica si concorrerà al risanamento ed eliminazione di interventi casuali e disorganici, soggetti, nel migliore dei casi, ad interessi particolari e puntuali nella più totale indifferenza dell'intorno, tutti volti ad una ricerca linguistica e formale racchiusa in se stessa senza tener conto del rispetto dei panorami e delle visuali nella città e degli effetti ad essi apportati.

L'arredo urbano, inteso come momento qualificante ed omogenizzante al tempo stesso degli spazi urbani collettivi si pone pertanto, col suo ruolo di controllo e di suggerimento nei confronti degli interventi privati e di indirizzo e di griglia progettuale per quelli pubblici come soluzione necessaria ed obbligata.

Rispetto all'attuale normativa, quali elementi innovativi, il presente piano si propone di:

- indirizzare in maniera prescrittiva l'edilizia privata di futuro sviluppo;
- concorrere a adeguamenti degli ambienti con elevato valore aggiunto in termini di miglioramento del confort visivo sia nelle parti private sia in quelle pubbliche;
- proporre e pianificare le linee per il riordino dei cosiddetti elementi d'arredo di settore;
- individuare le soluzioni d'alcune problematiche territoriali di rilievo che richiedono, a distanza di circa 10 anni, soluzioni integrate per non affrontare temi d'impatto notevole in maniera congetturale;
- norme semplificative d'attuazione ed adeguamento

Da quanto detto ne scende immediata l'esigenza di una strumentazione tecnica che possa rendere tale soluzione operativa ed attuabile, a partire dagli strumenti di programmazione generale del territorio, che possono e devono già contenere i necessari suggerimenti e le opportune indicazioni tipologico-formali fino ai piani subordinati con specifica valenza attuativa, che devono contenere la definizione progettuale di tutti gli elementi connotanti e caratterizzanti lo spazio pubblico, fino ancora ai piani di settori specifici ed a progetti campione che, sia pur all'interno di un'esigenza compositiva unitaria, normino ed indirizzino ambiti specifici e realtà territoriali differenziate.

I cosiddetti piani di settore altro non sono che progetti di riassetto che hanno l'obiettivo di riordinare tipologicamente e funzionalmente gli elementi di arredo che strutturano la città stessa:

- gli elementi puntiformi che caratterizzano la migliore fruibilità degli spazi pubblici, quali arredi per il gioco dei bambini, pensiline, panchine e sedili, aiuole e vasi di fiori, fontanelle e cestini per i rifiuti, cabine telefoniche e chioschi per giornali o per i fiori ecc.;
- gli elementi della viabilità quali marciapiedi, segnaletica tabelle di toponomastica ecc.
- gli elementi con rilevanza visiva quali le strutture espositive, ed informative distinguendo poi fra informazioni politiche, amministrative, culturali e commerciali, nonché la segnaletica relativa agli indicatori per i luoghi di pubblico interesse e con maggiore puntualità il trattamento e la colorazione delle facciate degli edifici, con

particolare riguardo a quelli siti nel Centro Storico e di particolare rilevanza urbanistica ed ambientale, con l'individuazione del tipo di trattamento consentito per le superfici murarie nonché per gli elementi decorativi e di materiali che le compongono, con la predisposizione delle gamme cromatiche omogenee utilizzabili, nonché degli abbinamenti consentiti per la individuazione degli elementi compositivi, decorativi ed accessori che completano e disegnano le facciate stesse;

- il sistema del verde pubblico, con l'individuazione delle essenze tipiche e della loro localizzazione nell'ambito di un "progetto di giardino"

I criteri metodologici seguiti nell'elaborazione del presente studio sono stati informati dalla volontà di individuare dei parametri dimensionali tali da garantire una accettabilità degli interventi proposti in relazione all'intorno, nonché di fornire dei suggerimenti e delle indicazioni compositive, con particolare attenzione all'uso dei materiali ed alle valenze cromatiche di questi, differenziando e classificando il territorio in tre grandi ambiti, nei quali i vincoli e le prescrizioni sono via via meno restrittivi e determinati col decrescere della valenza ambientale dei luoghi considerati.

- a) Zona d'interesse storico
- b) Zona urbana
- c) Restanti zone

Nel primo infatti, che comprende il Centro Storico, le parte del territorio sottoposte a vincolo ambientale per la tutela di elementi naturali, fiumi, boschi, etc., e gli immobili soggetti a vincolo storico-artistico, il rispetto degli elementi architettonici dovrà essere totale, e l'uso del colore, dei materiali, come anche all'eventuale tipo di illuminazione adottata, dovranno soltanto esaltare e rifinire quanto già esistente.

In tal senso con il presente piano l'Amministrazione si impegna ad incaricare un tecnico specializzato in accordo con le Associazioni imprenditoriali e commerciali per sviluppare un piano organico che favorisca e promuova la rivitalizzazione del Centro Storico di Monterotondo.

Più in particolare l'Amministrazione svilupperà un programma che preveda anche gli incentivi necessari perché il Centro Storico recuperi vitalità e prestigio con l'obiettivo di proporre Monterotondo come paese di rilevanza storica e di richiamo turistico a ridosso di Roma.

In tale ambito di programmazione potranno essere fissati i canoni architettonici e d'utilizzo da rendere vincolanti attraverso una revisione critica delle norme Piano di Recupero già vigente e l'adozione di specifici regolamenti, verificata attentamente tutta la problematica legata alla pedonalizzazione, ai parcheggi ed ai criteri di evoluzione ed impianto delle attività commerciali ed artigianali.

Nel secondo ambito, che comprende le vie e le strade che hanno strutturato l'assetto e lo sviluppo del territorio comunale ed in particolare dell'abitato più recente e che fungono ancor oggi da principali assi di collegamento e di maggior percorrenza incidendo in maniera determinante sull'immagine che della città viene ad avere chi la visita e l'attraversa, la normativa proposta è stata il frutto della scelta, non tanto di preservare elementi architettonici particolari, quanto di evitare che la sovrapposizione indiscriminata ed incontrollata di elementi aggiuntivi possa determinare una immagine urbana casuale e dequalificata.

Nel terzo ambito, che comprende quanto rimane dalle classificazioni precedenti ed in particolare modo tutte quelle vie secondarie che dagli assi principali si dipartono, non sono stati posti vincoli particolari, se non di tipo dimensionale, e sono stati pertanto



REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO
Testo coordinato con le modifiche di cui alla delibera C.C. n.21 del 08/04/2014

consentite soluzioni informative tese alla immediata individuazione della presenza dei vari esercizi anche da parte di chi transita sulle strade a quest'ultime trasversali.

Per consentire un adeguamento degli interventi esistenti alla nuova normativa sono state infine stabilite delle date alle quali ogni precedente autorizzazione viene a decadere, con l'obbligo di richiederne una nuova, pena la rimozione, e che sarà rilasciata solo se l'oggetto della richiesta risulterà conforme alla nuova normativa adottata.

STATO DEI REGOLAMENTI

Il Comune di Monterotondo è già fornito di un Piano dell'Arredo Urbano redatto ed approvato nel 1989 ma che non è più sufficiente quale strumento di governo in quanto:

non regola tutte le installazioni moderne che nell'ultimo decennio il mondo pubblicitario ha ideato;

si è mostrato nel tempo restrittivo per alcuni aspetti successivamente affidati a delibere quadro che non hanno comunque consentito di affrontare le situazioni "non congetturalmente";

non affronta né indirizza alcune tematiche relativamente agli spazi pubblici, né si coordina in maniera completa con altri strumenti Comunali e Sovracomunali di cui le amministrazioni sono dotate.

Ne è discesa l'esigenza di adeguarlo alla crescente domanda quantitativa e qualitativa di interventi che confliggono con la specifica tematica dell'arredo urbano.

Infatti alcuni elementi sono dettati dai Regolamenti edilizi, dai regolamenti comunali specifici quali quelli dell'igiene pubblica, di polizia urbana, di pianificazione dei parcheggi e della viabilità, ovvero è come partire da "nessuna regola" per l'affastellarsi di norme contraddittorie ed in sovrapposizione fra loro e comunque generiche.

Esiste anche l'altro tipo di normativa che sopravviene ed è quella nazionale e regionale nelle più disparate materie che riscontrano con l'arredo urbano e che superano le attribuzioni di stati regolamentari già consolidati rimettendo in discussione il tutto.

Fra le normative di maggior rilievo è intervenuto "Il nuovo codice della strada", che affronta in maniera nuova numerose tematiche che si rapportano all'arredo della città.

Per esprimere inoltre quali e quanti siano le nuove situazioni che modificano l'ambiente basti pensare all'introduzione di alcune nuove tecniche per esempio relativamente allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a mezzo cassonetti o all'introduzione della raccolta differenziata con le installazioni che ne hanno seguito, alle normative sulla pubblicità e gli spazi per essa consentiti.

Altra cosa che in caduta al presente piano andrà chiarita è la competenza sull'arredo degli spazi lungo le viabilità non comunale presenti in maniera diffusa sul territorio delle cittadine provinciali stabilendo rapporti di collaborazione e competenze maggiormente definite con Provincia di Roma ed ANAS.

L'assenza di regole, e di regole univoche, ha fatto sì che si realizzasse una città "a macchia di leopardo": si pensi alle panchine diverse da un posto all'altro anche a pochi metri di distanza, alle pensiline di fermata dei bus, ai tipi di pali e corpi illuminanti della pubblica illuminazione, ecc che non hanno una tipicità omogenea neanche in ambiti ristretti.

Il presente piano si pone con lo sforzo di tracciare le linee di omogeneizzazione di tutti questi ambiti per mirare ad attuare volta per volta, intervento per intervento, il riordino tipologico degli elementi su base cittadina escludendo le singolarità che turbano visuali e panorami nei luoghi urbani.

Per tale motivo in caduta al presente documento ne dovrà essere stilato un altro che possa intitolarsi "Piano del Riordino Urbano" con l'obiettivo e le risorse economiche per risanare prioritariamente alcuni aspetti da individuare che maggiormente provocano disagio evidente al paesaggio urbano.

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento il territorio comunale si articola nelle seguenti zone:

- zona d'interesse storico comprendente il centro storico classificato zona "A - Centro Storico" dal Piano Regolatore Generale vigente (di seguito P.R.G.), esteso alla sola perimetrazione degli insediamenti urbani storici come individuata dal Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi dell'art. 134 co.1 lettera c) del D. Lgs. 42/2004;
- zona urbana comprendente gli agglomerati posti lungo gli assi viari di principale comunicazione che hanno nel tempo storicamente e funzionalmente determinato l'attuale assetto della città e del territorio comunale che secondo tali direttrici si è organizzato e sviluppato; rientrano in tale ambito le zone omogenee "B - Zone di Completamento", "C - Zone di Espansione", "F6 - Servizi Privati con PUA vigente", "F7 - Servizi Privati a destinazione mista" ed "F8A - Sottozona di Servizi Privati non residenziali" come individuate dal P.R.G.;
- restanti zone del territorio comunale; si intendono comprese le zone omogenee "D - Zone industriali e artigianali", "E - Zone agricole", da "F1 a F5 - Zone di uso pubblico e di interesse generale", da "F6 a F11 - Zone di interesse privato" (escluse le "F6, F7, F8A" richiamate al punto precedente) come individuate dal P.R.G.

Anche se non direttamente richiamate si intendono concorrenti anche le disposizioni previste in materia dai seguenti provvedimenti e/o atti comunali adottati o vigenti:

- Regolamento Edilizio;
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico;
- Regolamento per le attività commerciali sulle aree pubbliche;
- Regolamento per l'attribuzione in godimento a terzi di beni immobili dell'Amministrazione Comunale;
- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche;
- Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo;
- Regolamento per la realizzazione e manutenzione delle aree verdi di arredo urbano tramite l'adozione di spazi verdi di quartiere e l'adozione di rotatorie;
- Regolamento per la disciplina delle attività rumorose;
- Regolamento di polizia urbana;
- Regolamento sulle strutture precarie a servizio dei pubblici esercizi;
- Regolamento per la disciplina delle manifestazioni di pubblico spettacolo all'aperto.

Gli uffici comunali coinvolti nei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento sono:

- S.U.A.P. - Sportello Unico Attività Produttive (Provvedimento finale)
- S.P.U. - Servizio Pianificazione Urbanistica (Autorizzazione Paesaggistica)
- S.U.E. - Sportello Unico Edilizia (Parere, nulla-osta, titolo edilizio)
- S.P.L. - Servizio Polizia Locale (Parere, nulla-osta sicurezza stradale)
- S.E.E. - Servizio Entrate ExtraTributarie (Controllo e aggiornamento tributi)
- A.P.M. - Azienda Pluriservizi Monterotondo (Affissioni e tributi pubblicità)

Con disposizione dirigenziale sono specificati gli uffici competenti al rilascio di autorizzazioni, pareri e nullaosta per ogni tipo di procedimento, nonché le relative responsabilità, modalità di istruttoria e acquisizione pareri, documentazione necessaria, modulistica per l'utenza e tempistica.

CAPITOLO I

DISCIPLINA DELLE PUBBLICITA'

Art. 1 - Affissioni

Le affissioni si suddividono nelle seguenti categorie:

- gli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, di cui all'art. 18 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507, intendendo per tali quelli a cura del Comune destinati all'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti contenenti prevalentemente comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica; per tali impianti il Comune provvederà direttamente, oppure a mezzo di concessione a terzi od in altra forma, alla manutenzione ed alla sostituzione dei moduli affissionali esistenti, nonché alla installazione di nuovi moduli in misura non inferiore a 18 mq. per ogni mille abitanti;
- gli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette di natura commerciale ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507.

• Stato attuale

Prima di sviluppare il presente regolamento è stato effettuato il rilievo dei siti attualmente utilizzati per le affissioni.

Dall'analisi di tale situazione di fatto si sono riscontrati i seguenti elementi:

- la prevalenza delle affissioni pubbliche rispetto a quelle effettuate da soggetti privati che, peraltro, non risultano assoggettati a criteri di affidamento prestabiliti;
- la mancanza di individuazione delle diverse finalità degli impianti che determina la sovrapposizione o l'accostamento dei manifesti commerciali a quelli istituzionali e viceversa generandone una difficile lettura;
- il mancato uso di impianti consoni al decoro del centro storico;
- il generale degrado degli impianti;
- la carenza complessiva degli impianti e la loro disorganica collocazione sul territorio comunale.

• Disciplina dei nuovi impianti

In considerazione di quanto sopra esposto si rende necessario provvedere alla completa sostituzione, al riordino ed al potenziamento degli impianti per le affissioni secondo le norme del presente regolamento.

La superficie complessiva minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione residente non deve essere inferiore a mq. 18 per ogni 1000 abitanti da computare in fogli del formato di cm. 70x100.

La superficie complessiva suddetta è ripartita per il 30% alle affissioni di natura istituzionale e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

Nell'ambito delle superfici destinate alle affissioni di natura commerciale la quota del 10% è riservata ai manifesti relativi agli annunci mortuari che dovranno avere le dimensioni massime di cm. 70x50. Sempre nell'ambito delle suddette quantità saranno previsti e localizzati n. 2 impianti nel centro urbano dedicati all'informativa dei partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale.



Per la determinazione delle superfici e l'individuazione degli impianti sul territorio si rimanda al "Piano dell'Arredo Urbano e disciplina della Pubblicità".

L'Amministrazione comunale può concedere a privati la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

La concessione è disciplinata da apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero, la tipologia e l'ubicazione degli impianti da installare nell'osservanza del presente regolamento, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (spese, modalità e tempi d'installazione, manutenzione, responsabilità per danni, rinnovo e revoca della concessione, ecc.)

La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati è determinata nella misura massima del 50% di quella complessiva riservata alle pubbliche affissioni.

La collocazione degli impianti da attribuire a soggetti privati potrà essere consentita su spazi pubblici esclusi al traffico, a ridosso di pareti, di mura di sostegno e di recinzione nel rispetto delle caratteristiche di cui al Codice della Strada, nonché su beni privati previa autorizzazione dei rispettivi proprietari .

Gli impianti devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate da un tecnico abilitato, per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Per garantire le caratteristiche di cui sopra dovrà essere allegata alla domanda di installazione una autodichiarazione redatta ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare e' stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

Tutti gli impianti suddetti dovranno essere contrassegnati da apposita iscrizione che ne identifica la finalità e dovranno uniformarsi alle seguenti tipologie:

Tipologia A - pannello da utilizzare per le affissioni nell'ambito della zona d'interesse storico;

Tipologia B - pannello da utilizzare per le affissioni nell'ambito della zona urbana e nelle restanti zone del territorio comunale.

Art. 2 - Insegne di attività sulle sedi o nelle pertinenze accessorie

• Premessa

L'insegna é intesa come scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un marchio, realizzata e supportata con i materiali di seguito indicati, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

L'installazione delle insegne di attività o di esercizio è ammessa nel rispetto dei disposti del Codice della Strada (art. 23) e del suo Regolamento di Esecuzione (artt. 47-52) nonché delle prescrizioni che seguono.

Per le insegne relative ad attività sanitaria si applica altresì quanto disciplinato dal Regolamento approvato con il D.M. Sanità n. 657 del 16.09.1994.

Per eventuali esclusioni o limitazioni degli interventi sul territorio si rimanda al "Piano dell'Arredo Urbano e disciplina della Pubblicità".

In generale è possibile distinguere le seguenti principali tipologie di insegna e loro combinazioni:

- a pannello (monofacciale liscio o traforato con caratteri sul piano o a rilievo);
- a cassonetto (monofacciale con caratteri sul piano o a rilievo);
- a bandiera (pannello o cassonetto bifacciale con caratteri sul piano o a rilievo);
- a totem (avente una o più facce con caratteri sul piano o a rilievo);
- a lettere singole piane o scatolate (monofacciale);
- a vetrofania (monofacciale con scritta adesiva).

Le insegne possono essere luminose a seconda la posizione della fonte illuminante:

- a luce diretta o propria (insegna luminosa da fonte interna);
- a luce indiretta (insegna illuminata da fonte esterna);
- a luce riflessa (fonte retrostante con alone luminoso al contorno dell'insegna);
- a neon o a led (insegna filiforme luminosa da fonte interna);
- a luce fissa o intermittente;

E' possibile poi specificare le insegne a seconda della relativa installazione:

- su facciata;
- su tetto;
- su terra;
- su palo o più pali;
- su struttura complessa;
- con elementi o caratteri fissi o mobili.

• "Zona d'interesse storico" (perimetrazione del P.T.P.R.)

L'installazione di insegne nella "Zona d'interesse storico" è soggetta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio con parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale ed è ammessa esclusivamente per le seguenti tipologie:

- a pannello;
- a lettere singole piane o scatolate;
- a vetrofania;
- a luce indiretta;
- a luce riflessa;
- a luce fissa;

L'installazione è ammessa esclusivamente su facciata con elementi e caratteri fissi.

In tale zona le insegne dovranno integrarsi nel contesto storico rispettando i criteri di semplicità, facile installazione e manutenzione, basso impatto visivo.



Le insegne dovranno essere inserite all'interno degli ingressi delle attività esistenti al pianoterra, senza interessare altre parti dell'edificio (balconi e pareti), dovranno essere contenute nel varco murario, sia in pianta che in prospetto, evitando le contaminazioni con elementi architettonici connotanti la facciata, e non potranno essere sporgenti rispetto al filo esterno del muro.

Nel caso di dimostrata impossibilità, saranno esaminate singolarmente soluzioni diverse, purché armonicamente inserite nella facciata e comunque esclusivamente insegne collocate al di sopra delle relative aperture al pianoterra, in aderenza alla superficie della facciata dell'edificio con sporgenza massima di cm. 15 dalla stessa, larghezza massima pari all'apertura sottostante e poste ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal piano di calpestio sottostante.

All'interno delle aperture esistenti e dei varchi definiti da cornici, in luogo delle lettere singole, è consentito anche l'utilizzo di pannelli lisci o traforati in bronzo, rame, ottone, ferro brunito o verniciato con colori scuri, legno naturale; tali pannelli potranno essere illuminati soltanto attraverso sistemi di illuminazione riflessa o indiretta.

L'altezza massima delle insegne a lettere singole non potrà superare i 30 cm.; l'altezza dei pannelli non potrà superare i 40 cm.

Nel caso di insegna a pannello o a lettere singole con iscrizione su due righe l'altezza totale dovrà comunque essere contenuta nei 60 cm. compreso lo spazio intercorrente tra le due righe.

Le insegne a lettere singole potranno realizzarsi soltanto a luce riflessa o indiretta nonché in bronzo, rame, ottone, legno naturale, pietra lavorata, ferro brunito o verniciato con colori scuri, acciaio purché non lucido, alluminio nero o bruno opaco e vetro trasparente o bianco opaco, con il solo nome della ditta o dell'attività, disposto su una sola riga. E' vietato alterare o coprire gli stipiti delle aperture a mezzo di sovrastrutture di ogni genere.

Non e' comunque consentita l'illuminazione di insegne che provochi disturbo alla percezione visiva di elementi architettonici emergenti.

Le vetrofanie potranno essere utilizzate esclusivamente sulle superfici trasparenti degli ingressi e delle vetrine poste al pianoterra ed occupare al massimo il 30% delle stesse superfici.

In tale zona è comunque ammessa l'installazione di insegne normalizzate a bandiera che attengono a servizi di pubblica utilità quali poste, farmacie, banche, uffici pubblici, gestori servizi pubblici, ecc.

• **"Zona urbana"** (zone "B", "C", "F6", "F7" ed "F8A" del P.R.G.)

L'installazione di insegne nella "Zona urbana" è soggetta al rilascio del titolo edilizio con parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale ed è ammessa esclusivamente per le seguenti tipologie:

- a pannello;
- a cassonetto;
- a lettere singole piane o scatolate;
- a vetrofania;
- a luce diretta o propria;
- a luce indiretta;
- a luce riflessa;
- a neon o a led;
- a luce fissa.

L'installazione è ammessa esclusivamente su facciata con elementi e caratteri fissi.

Le insegne dovranno essere contenute entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a quella della parete interna del vano dei locali di pertinenza al pianoterra.

Le iscrizioni dovranno corrispondere alle voci comprese nella licenza d'esercizio ed essere contenute entro un massimo di due righe, costituite da soli segni alfabetici e da disegni raffiguranti eventuali marchi di fabbrica (con esclusione di altri disegni e figure).

Ogni tipologia di insegna ammissibile non potrà superare l'altezza massima di cm. 60 e la sporgenza di cm. 15 dalla facciata degli edifici.

Nel caso di insegna con iscrizione su due righe l'altezza totale dovrà comunque essere contenuta nei 60 cm.

L'orlo inferiore delle insegne dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m. 2,20 dal sottostante piano di calpestio.

Potranno autorizzarsi iscrizioni su insegne da porre entro i sestri delle aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre l'imbotte di dette aperture e le dimensioni delle stesse siano in giusta proporzione con l'altezza dei suddetti sestri.

Nei casi in cui l'insegna sia posta al di sotto di balconi, aggetti, marcapiani e simili, potrà esserne consentita l'installazione con retrostanti cassonetti e pannelli purché in armonia con l'estetica dell'edificio e dell'ambiente.

Le vetrofanie potranno essere utilizzate esclusivamente sulle superfici trasparenti degli ingressi e delle vetrine poste al pianoterra ed occupare al massimo il 50% delle stesse superfici.

Per essere in regola con le normative vigenti, le iscrizioni luminose costituite da soli neon o led filiformi dovranno essere protette all'interno di una scatola trasparente di altezza massima cm. 60 e sporgenza di cm. 15 dalla facciata.

Nelle aree private pertinenziali e accessorie dei locali sedi di attività, è ammessa l'installazione di insegne su terra, su palo o più pali, con tipologia a bandiera e a totem anche perpendicolari alla viabilità, ma nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- la proiezione del filo dell'insegna sul piano di calpestio deve ricadere interamente nell'area privata ad almeno mt. 1,00 dal confine, a mt. 3,00 dalla carreggiata stradale, a mt. 50 di distanza dalla segnaletica stradale, da impianti semaforici e da intersezioni esistenti (ridotta a mt. 30 nel caso di strade locali);
- l'insegna a bandiera con iscrizione orizzontale deve avere altezza massima cm. 60, spessore cm. 15 se a cassonetto e sporgenza massima mt. 1,80 dalla facciata o dal palo, compreso la struttura di sostegno, ed essere posta a non meno di m. 2,50 dal sottostante piano di calpestio;
- il totem deve essere contenuto in un volume avente la base massima cm. 60x120, la superficie massima di mq. 3,00 per ogni faccia e l'altezza massima di mt. 3,50;
- la percentuale usata per il colore rosso deve essere non superiore ad 1/5 dell'intera insegna e deve interessare solo un eventuale marchio;
- le insegne luminose devono avere una sagoma regolare e comunque tale da non creare confusione con la segnaletica stradale.

Questi tipi di installazione su area privata sono comunque subordinati al parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale e, qualora tale parere non fosse favorevole, le stesse non potranno essere autorizzate anche se rispettose delle suddette prescrizioni.

In tale zona è comunque ammessa l'installazione di insegne normalizzate a bandiera che attengono ai richiamati servizi di pubblica utilità.

• **"Restanti Zone"** (zone "D", "E" ed "F" - escluse le "F6, F7, F8A" - del P.R.G.)

L'installazione di insegne nelle "Restanti Zone", con qualche eccezione per la zona agricola "E", è soggetta al rilascio di titolo edilizio con parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale ed è ammessa per tutte le tipologie e modalità d'installazione elencate in premessa ma con le prescrizioni di seguito indicate.

In generale per ogni tipologia di insegna è ammessa l'altezza massima di cm. 120 e lo spessore massimo di cm. 30.

L'insegna o il totale delle insegne da installare, compreso le vetrofanie, non può occupare una superficie superiore al 10% della facciata dell'edificio su cui aderisce fino ad un massimo di 50 mq.

Nel caso di insegne su facciata, l'orlo inferiore deve essere posto ad altezza non inferiore a m. 2,20 dal sottostante piano di calpestio ed avere una sporgenza massima dal fronte di cm. 40.

Potrà autorizzarsi l'installazione di insegne a bandiera, con iscrizioni in linea orizzontale, purché non superino la sporgenza massima di m. 1,80 (comprensiva delle strutture di sostegno) dalla fronte dell'edificio.

Il bordo inferiore di tali insegne, che aggettino su spazi pubblici destinati a marciapiedi, non potrà essere posto a meno di mt. 2,50 dal sottostante piano di calpestio e con proiezione ad almeno cm. 50 dal relativo bordo, mentre per quelle aggettanti su spazi pubblici privi di marciapiede il bordo inferiore dovrà essere almeno a mt. 4,50 dal sottostante piano stradale.

Potranno essere autorizzate insegne a bandiera a lettere singole con iscrizioni in linea verticale lungo le facciate degli edifici, purché su di una sola linea verticale e con lunghezza complessiva massima di mt. 6,00.

L'oggetto massimo non potrà superare cm. 80 (comprese le strutture di sostegno.) ed in ogni caso essere contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede verso l'interno.

Per il bordo inferiore valgono le norme già esposte.

Nei casi in cui non esista altra soluzione tecnica possibile potranno autorizzarsi insegne sostenute da pali, con dimensioni e caratteristiche come quelle suddette purché i pali siano posti sullo stesso filo della facciata dell'edificio immediatamente adiacente.

Per le insegne a bandiera o su pali dovrà possedersi la proprietà o la disponibilità, opportunamente documentata, dei siti da queste e dai relativi supporti interessati.

Nelle aree private pertinenziali e accessorie dei locali sedi di attività, è ammessa l'installazione di insegne su terra, su palo o più pali, su strutture complesse, anche perpendicolari alla viabilità, di ogni tipologia e nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- l'insegna non può superare l'altezza massima prevista per le costruzioni come prescritta nella relativa sottozona omogenea di Piano Regolatore Generale;
- la proiezione del filo dell'insegna sul piano di calpestio, compreso la struttura di sostegno, deve ricadere interamente nell'area privata ad almeno mt. 1,00 dal confine, a mt. 3,00 dalla carreggiata stradale, a mt. 50 di distanza dalla segnaletica stradale, da impianti semaforici e da intersezioni esistenti (ridotta a mt. 30 nel caso di strade locali);

- eventuali oggetti dell'insegna devono essere posti ad un'altezza non minore di mt. 2,50 dal sottostante piano di calpestio se pedonale, e non minore di mt. 4,50 se carrabile;
- il totem deve essere contenuto in un volume avente la base massima cm. 120x240, la superficie massima di mq. 6,00 per ogni faccia e l'altezza massima così come prevista per le costruzioni ricadenti nella relativa sottozona omogenea di P.R.G.

Questi tipi di installazione su area privata sono comunque subordinati al parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale e, qualora tale parere non fosse favorevole, le stesse non potranno essere autorizzate anche se rispettose delle suddette prescrizioni.

Sulla relazione descrittiva dovrà essere riportata anche la percentuale usata per il colore rosso, che dovrà essere non superiore ad 1/5 dell'intera insegna comunque usato solo per il marchio.

Le insegne luminose dovranno avere sagoma regolare comunque che non creino confusione con la segnaletica stradale.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

L'installazione dell'insegna a tetto e' ammessa solo lungo il cornicione del fronte principale del fabbricato, intesa unicamente come insegna di attività.

Le vetrofanie potranno essere utilizzate esclusivamente sulle superfici trasparenti degli ingressi e delle vetrine poste al pianoterra ed occupare interamente le stesse superfici. Per essere in regola con le normative vigenti, le iscrizioni luminose costituite da soli neon o led filiformi dovranno essere protette all'interno di una scatola trasparente di altezza massima cm. 120 e spessore di cm. 30.

In tali zone è comunque ammessa l'installazione di insegne normalizzate a bandiera che attengono ai richiamati servizi di pubblica utilità.

In zona agricola l'installazione delle insegne è ammessa esclusivamente su facciata con elementi e caratteri fissi utilizzando le seguenti tipologie:

- a pannello;
- a lettere singole piane o scatolate;
- a vetrofania;
- a luce diretta o propria;
- a luce indiretta;
- a luce riflessa;
- a luce fissa.

Ogni tipologia di insegna ammissibile non potrà superare l'altezza massima di cm. 60 e la sporgenza di cm. 15 dalla facciata degli edifici; l'orlo inferiore delle insegne dovrà essere posto ad altezza non inferiore a m. 2,20 dal sottostante piano di calpestio.

Le insegne dovranno essere contenute entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a quella della parete interna del vano dei locali di pertinenza.

Le vetrofanie potranno essere utilizzate esclusivamente sulle superfici trasparenti degli ingressi e delle vetrine poste al pianoterra ed occupare al massimo il 50% delle stesse superfici.

Al fine di ottenere eventuali deroghe alle presenti norme le attività interessate ricadenti in tali zone, compreso gli impianti di distribuzione carburanti, dovranno redigere un piano di pubblicità unitario per l'intero lotto o comparto di riferimento, propedeutico al rilascio di singole autorizzazioni, da valutare a cura dell'Amministrazione Comunale.

- **“Zona Urbana” e “Restanti Zone” ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 diverse dalla “Zona d’interesse storico”**

Nella “Zona Urbana” e “Restanti Zone” ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 si applica la relativa disciplina integrata dalle seguenti ulteriori prescrizioni. L’installazione di insegne è soggetta al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio con parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale ed è ammessa esclusivamente per le seguenti tipologie:

- a pannello;
 - a cassonetto;
 - a lettere singole piane o scatolate;
 - a vetrofania;
 - a luce diretta o propria;
 - a luce indiretta;
 - a luce riflessa;
 - a luce fissa.
- L’installazione è ammessa esclusivamente su facciata con elementi e caratteri fissi.
 - In tali zone è comunque ammessa l’installazione di insegne normalizzate a bandiera che attengono ai richiamati servizi di pubblica utilità.
 - In base all’analisi delle caratteristiche del contesto paesaggistico interessato, per le insegne luminose, potrà essere prescritto in sede di autorizzazione paesaggistica l’utilizzo di materiali quali bronzo, rame, ottone, legno naturale, pietra lavorata, ferro brunito o verniciato con colori scuri, acciaio purché non lucido, alluminio nero o bruno opaco e vetro trasparente o bianco opaco e potranno essere date specifiche prescrizioni sui colori da utilizzare;
 - In generale, l’illuminazione potrà essere diretta, indiretta, riflessa e propria, anche in questo caso la scelta dovrà derivare da una disamina del contesto in cui l’insegna si inserisce, in sede di autorizzazione paesaggistica, in base alle caratteristiche del contesto paesaggistico interessato potrà essere prescritto l’utilizzo di illuminazione indiretta;
Al fine di ottenere eventuali deroghe alle presenti norme le attività interessate ricadenti in tali zone, compreso gli impianti di distribuzione carburanti, dovranno redigere un piano di pubblicità unitario per l’intero lotto o comparto di riferimento, propedeutico al rilascio di singole autorizzazioni, da valutare a cura dell’Amministrazione Comunale.
 - Nelle zone soggette a vincolo archeologico puntuale e lineare è fatto divieto di installare cartelloni pubblicitari in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Art. 3 - Segnaletica di indicazione attività e cartelli pubblicitari

In generale è ammessa lungo la viabilità ricadente nel territorio comunale l’installazione di segnaletica di indicazione attività e di cartelli pubblicitari nel rispetto dei disposti del Codice della Strada (art. 23) e del suo Regolamento di Esecuzione (artt. 47-52) nonché delle prescrizioni che seguono.

L’installazione è soggetta al rilascio del titolo edilizio con parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale e, nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, anche al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

In particolare, nelle zone soggette a vincolo archeologico puntuale e lineare è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Per eventuali esclusioni o limitazioni degli interventi sul territorio si rimanda al "Piano dell'Arredo Urbano e disciplina della Pubblicità".

- **"Zona d'interesse storico"** (perimetrazione del P.T.P.R.)

All'interno della zona d'interesse storico non è consentita l'installazione di segnaletica di attività se non di pubblico interesse né di cartelli pubblicitari.

Le indicazioni di attività, anche sotto forma di cartelli pubblicitari, sono ammesse solo in casi di dimostrata e documentata difficoltà nella localizzazione della sede di attività, in ogni caso da valutare nel rispetto dei disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, al fine di non creare ostacolo alla visibilità ed alla sicurezza stradale.

- **"Zona urbana" e "Restanti Zone"** (zone "B", "C", "D", "E" ed "F" del P.R.G.)

Le installazioni di segnaletica di attività a carattere commerciale, artigianale, industriale, alberghiera/turistica e comunque di interesse pubblico, dovranno rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

I cartelli e la segnaletica dovranno essere conformi come tipo, colori, dimensioni, grafica e simboli a quanto previsto dai disposti e dalle tabelle del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 485/1992.

Le indicazioni interessanti attività commerciali considerate non di pubblica utilità, vengono considerate "pubblicità" e quindi sono assoggettate alle relative discipline vigenti, oltre al rispetto del Codice della Strada.

Non è consentito installare più di n. 6 segnaletiche orizzontali sulla stessa struttura di sostegno aventi dimensioni inferiori mt. 1,00x0,20 e superiori mt. 1,50x0,30 con un massimo n. 9 elementi per ogni attività, salvo casi di particolare rilevanza/utilità (centri commerciali, stabilimenti industriali, magazzini all'ingrosso, ecc.) e dove sia necessario.

I cartelli pubblicitari non possono avere una superficie superiore a mq. 6,00.

I cartelli e la segnaletica non possono essere ancorati al loro sostegno al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio sottostante, sia se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli e lungo i marciapiedi, che perpendicolarmente.

Il loro posizionamento rispetto alla carreggiata sarà adeguato alla particolarità del caso, nella salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale, ma comunque la distanza dal filo della carreggiata della proiezione a terra dell'elemento non dovrà essere inferiore a mt. 0,50.

L'installazione su marciapiedi di cartelli e segnaletica (sempre nel rispetto della distanza dalla carreggiata) è ammessa purché rimanga libero uno spazio minimo di mt. 1,50 per il passaggio pedonale.

L'installazione di più segnali nello stesso luogo, anche da parte di ditte diverse, dovrà essere concentrata ove sia possibile e su indicazione dell'Amministrazione, in un unico impianto.

E' assolutamente vietato installare le indicazioni su: impianti semaforici, pali di illuminazione pubblica, impianti di segnaletica stradale, aiuole spartitraffico.

Nel caso in cui nel corso di interventi o ricognizioni vengano individuate frecce segnaletiche installate su detti impianti pubblici, in contrasto con quanto disposto, o che queste comunque costituiscano pericolo per la pubblica incolumità, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rimozione immediata per la salvaguardia della sicurezza stradale, nel rispetto del Codice della Strada.

Per le distanze dalle intersezioni, dalla segnaletica stradale, dovranno essere rispettate le distanze di cui al Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Sulle intersezioni possono essere autorizzate indicazioni solo se considerate di pubblico interesse dietro specifica richiesta allegando un attestato comprovante l'attività di pubblica utilità.

Le domande dovranno essere corredate da sufficiente documentazione per l'esatta individuazione delle postazioni richieste, indicando le distanze dalla carreggiata stradale, da altri impianti o dalla segnaletica stradale.

Art. 4 - Targhe e affini

- **Premessa**

In tutte le zone, comprese le aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l'installazione di targhe e affini (piastre citofoniche, cassette postali, ecc.) è soggetta alla sola presentazione di una comunicazione di inizio lavori asseverata con allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi e disegno quotato a colori firmati da un tecnico abilitato; nelle aree vincolate la compatibilità paesaggistica è accertata d'ufficio nell'ambito del procedimento edilizio ai sensi dell'art. 43 comma 7 delle Norme di Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Per le targhe relative a professioni sanitarie si applica altresì quanto disciplinato dal Regolamento approvato con il D.M. Sanità n. 657 del 16.09.1994.

- **"Zona d'interesse storico"** (perimetrazione del P.T.P.R.)

E' permessa l'installazione di targhe professionali e affini unicamente in aderenza alle murature dei fabbricati ove si svolge l'attività, di fianco al vano dei locali od al portone d'ingresso nel caso si riferiscano a locali siti ai piani superiori, senza contaminare le strutture architettoniche che disegnano tali vani, con misura massima cm. 20x30 ad orientamento libero e sporgenza massima cm. 5 dalla parete dell'edificio su cui sono installate, ad un'altezza compresa tra m. 1,50 e 2,30 dal suolo.

In presenza di più unità dovrà essere adottata una soluzione unitaria con tipo, dimensioni e materiale unificati, comprendendo anche la eventuale piastra citofonica e perimetrando il tutto nella dimensione massima di cm. 40x30.

Le targhe e simili potranno essere realizzate con lastre lisce o ruvide in legno, bronzo, rame, acciaio, ferro brunito, ottone, vetro o materiali trasparenti e pietra con i colori propri naturali.

I caratteri usati per la scritta, se applicati sulla targa, potranno essere in bronzo, ferro brunito, rame o acciaio satinato, ottone, pietra e legno massello, vetro o materiali trasparenti con i colori propri naturali.

E' vietato l'uso dell'alluminio anodizzato, di lamiere verniciate, di materiali sintetici e comunque di marcato contrasto cromatico, tale da provocare disturbo alla percezione visiva.

Se scritti direttamente sulla targa i caratteri potranno essere incisi, stampati a rilievo o stampati nelle tonalità di colore delle terre; le iscrizioni nei citofoni e simili potranno comunque essere riportati nero su bianco.

Non è consentita la collocazione di targhe su portoni, cancelli ed altri tipi di infisso mobile che costituiscono testimonianza dal punto di vista storico artistico.

Non debbono obliterare o sovrapporsi a partiture murarie, elementi di arredo urbano e particolari architettonici che costituiscono segni o tracce emergenti e significative dell'architettura e della storia dell'edificio.

Non è consentita l'installazione di targhe e affini luminose o comunque illuminate, fatta eccezione per i citofoni.

- **"Zona urbana"** (zone "B", "C", "F6", "F7" ed "F8A" del P.R.G.)

È consentita la collocazione di targhe professionali e affini unicamente in aderenza alle murature dei fabbricati ove si svolge l'attività, di fianco al vano dei locali od al portone d'ingresso nel caso si riferiscano a locali siti ai piani superiori, senza contaminare le strutture architettoniche che disegnano tali vani ad un'altezza compresa tra m. 1,50 e 2,30 dal suolo.

Sulle targhe di indicazione non è consentita pubblicità, ma solo indicazione dell'attività con eventuale marchio del titolare della stessa.

La dimensione di targhe e simili è stabilita, con una superficie massima di mq. 0,16 (es. 40x40 cm.) e sporgenza massima cm. 5 dalla parete dell'edificio su cui sono installate, con caratteristiche idonee in funzione dell'ambiente di inserimento per colori e materiali.

In presenza di più targhe dovrà essere adottata una soluzione unitaria con tipo, dimensioni e materiale unificati, comprendendo anche la eventuale piastra citofonica e perimetrando il tutto con una superficie massima di mq. 0,32 (es. 80x40 cm.)

I materiali da utilizzare potranno essere di tipo metallico e plastico anche verniciato, con colori senza marcato contrasto cromatico; non è consentita l'installazione di targhe e affini luminose o comunque illuminate, fatta eccezione per i citofoni.

Nelle aree vincolate della zona urbana si applicano le medesime disposizioni.

- **"Restanti Zone"** (zone "D", "E" ed "F" - escluse le "F6, F7, F8A" - del P.R.G.)

È permessa l'installazione di targhe professionali e affini con le modalità indicate nella zona urbana, aventi comunque dimensioni massime di mq. 0,50 (es. 100x50cm.), con l'utilizzo di colori senza marcato contrasto cromatico, anche di tipo luminoso o illuminato.

Nella zona agricola e nelle aree vincolate delle restanti zone e si applicano le disposizioni e limitazioni indicate per la zona urbana.

Art. 5 -Tende ed affini

- **Premessa**

In tutte le zone del territorio l'installazione di tende e affini per esercizi aperti al pubblico è ammessa solo su facciata, con tipologia a sbalzo, non fissa ma retrattile, priva di ulteriori appoggi o ancoraggi al suolo e priva di tamponature di qualsiasi natura; l'installazione è soggetta al rilascio del titolo edilizio con parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale nonché, nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, anche al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Per eventuali esclusioni o limitazioni degli interventi sul territorio si rimanda al "Piano dell'Arredo Urbano e disciplina della Pubblicità".

- **"Zona d'interesse storico"** (perimetrazione del P.T.P.R.)

In generale le tende all'esterno degli esercizi dovranno essere limitate al vano delle porte e finestre, lasciando in vista gli elementi architettonici disegnanti tali aperture, retrattili e realizzate in tela di colore non vivace, a tinta unita in concordanza con i valori cromatici ambientali.

Le strutture delle tende, ancorate all'infisso retrostante, devono essere realizzate in metallo brunito.

L'aggetto massimo consentito è di mt. 1,50 ed in ogni caso contenuto entro cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno; sono escluse tende a sbalzo nelle strade di larghezza uguale od inferiore a mt. 3,00. Il lato inferiore della tenda compreso il relativo meccanismo di funzionamento avrà altezza minima di mt. 2,20 dal sottostante piano di calpestio del marciapiede o dell'area pedonale.

Le tende relative ad esercizi aperti al pubblico prospettanti su aree pedonali che godano di concessione di suolo pubblico con tavoli antistanti gli esercizi stessi, limitatamente all'orario di apertura, potranno avere uno sbalzo massimo fino a mt. 5,00: l'area coperta dalle tende non può superare la superficie dell'esercizio principale fino ad un massimo di 60 mq. e per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore a 20 mq. potranno comunque essere concessi spazi fino a 20 mq.; la larghezza delle tende non può eccedere il fronte, delimitato dalle pareti interne, prospiciente l'attività alla quale le stesse afferiscono; l'aggetto non deve ostacolare il transito pedonale e quello dei mezzi di soccorso e autorizzati.

Non sono ammesse tettoie, pensiline e simili su balconi, sulle vedute e sulle luci.

Le tende potranno recare sulla banda verticale la scritta relativa all'attività, equiparabile a quella di un'insegna.

- **"Zona urbana" e "Restanti zone"** (zone "B", "C", "D", "E" ed "F" del P.R.G.)

In generale le tende all'esterno degli esercizi, sui vani delle porte e finestre, non dovranno tagliare o modificare i sestri delle aperture, ma essere in armonia con l'ambiente e l'architettura dell'edificio su cui sono installate, retrattili e realizzate in tela in non più di due colori, con eventuali decorazioni geometriche.

Sono ammesse scritte recanti il nome della ditta.

L'aggetto massimo consentito è di mt. 2,00 ed in ogni caso contenuto entro cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno; sono escluse tende a sbalzo nelle strade di larghezza uguale od inferiore a mt. 3,00.

Il lato inferiore della tenda, compreso il relativo meccanismo di funzionamento, avrà altezza minima di m. 2,20 dal sottostante piano di calpestio del marciapiede o dell'area pedonale.

Per le tende relative ad esercizi aperti al pubblico prospettanti su aree pedonali che godano di concessione di suolo pubblico con tavoli antistanti gli esercizi stessi, limitatamente all'orario di apertura, si applicano le stesse prescrizioni della zona d'interesse storico; la superficie coperta dovrà essere di misura massima pari a quella ove viene svolta l'attività e comunque fino ad un massimo di 60 mq.; per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore a 20 mq. potranno comunque essere concessi spazi fino a 30 mq.

Anche nelle aree vincolate ricadenti in tali zone si applicano le suddette disposizioni.

Art. 6 - Bacheche

- **"Zona d'interesse storico"** (perimetrazione del P.T.P.R.)

In tale zona è consentita l'installazione di bacheche espositive, non luminose né illuminate, da destinare esclusivamente alla diffusione di notizie di interesse generale, quali informazione culturale, sportiva, dello spettacolo, del territorio, ecc.

Per il rilascio del titolo abilitativo, la modalità di installazione, la scelta dei materiali e le dimensioni massime, si applicano la disciplina della medesima zona e la premessa di cui all'art. 4 "Targhe e affini".

Eventuali deroghe a tali interventi, per collocazione e dimensione, potranno essere concesse dall'Amministrazione sentiti i Servizi comunali interessati.

- **"Zona urbana" e "Restanti zone"** (zone "B", "C", "D", "E" ed "F" del P.R.G.)

In tali zone è consentita l'installazione di bacheche a servizio di attività private a condizione che non intralcino il flusso pedonale o la visibilità stradale.

Potranno essere comunque installate solo se adiacenti alle facciate degli edifici, con altezza da terra tale da non creare pericolo ai pedoni, e comunque da valutare caso per caso, con caratteristiche consone al luogo di installazione.

Le bacheche non potranno sporgere più di cm. 15 dal filo dell'edificio, l'altezza massima non potrà in nessun caso superare la linea d'imposta degli architravi dei vani d'ingresso dei rispettivi negozi, la lunghezza dovrà essere contenuta in un massimo di mt. 1,20 e la superficie occupata totale non potrà superare in ogni caso mq. 1,00 per singola attività; le superfici maggiori sono considerate allestimenti esterni e disciplinati dall'art.21 del presente regolamento.

Le bacheche potranno essere illuminate con luce fissa, diretta, indiretta, o riflessa.

L'installazione è soggetta al rilascio del titolo edilizio con eventuale parere in materia di sicurezza stradale nonché, nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, la compatibilità paesaggistica è accertata d'ufficio nell'ambito del procedimento edilizio ai sensi dell'art. 43 comma 7 delle Norme di Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Art. 7 - Altri elementi pubblicitari temporanei

Si intende temporanea quella pubblicità che, indipendentemente dal contenuto del messaggio, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non abbia carattere di stabilità: in particolare striscioni, gonfaloni, insegne/cartelli provvisori, finalizzati alla promozione pubblicitaria di manifestazioni sportive o culturali, spettacoli o lanci pubblicitari/vendite straordinarie, ecc.

L'installazione è soggetta a titolo autorizzativo con parere obbligatorio in materia di sicurezza stradale e, nel caso ricada in zona vincolata ai sensi del D. Lgs. 42/2004, è soggetta a compatibilità paesaggistica che è accertata d'ufficio nell'ambito del procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 43 comma 7 delle Norme di Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Per eventuali esclusioni o limitazioni degli interventi sul territorio si rimanda al "Piano dell'Arredo Urbano e disciplina della Pubblicità".

- **"Zona d'interesse storico"** (perimetrazione del P.T.P.R.)

Nella zona d'interesse storico è vietata qualsiasi installazione temporanea se non quella per l'effettuazione o per la pubblicizzazione di manifestazioni promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale attraverso propri atti deliberativi.

- **"Zona urbana" e "Restanti zone"** (zone "B", "C", "D", "E" ed "F" del P.R.G.)

In tali zone del territorio le installazioni dovranno rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione.

L'esposizione dei manufatti potrà iniziare dalla settimana precedente la manifestazione.

Ogni esposizione temporanea di striscioni e gonfaloni a scopo pubblicitario esclusivamente commerciale, dovrà avere la durata massima di giorni 15.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione rilasciata per le installazioni temporanee di provvedere alla rimozione delle stesse, entro ventiquattro ore successive alla data di scadenza dell'atto autorizzativo. Per l'installazione di striscioni oltre alle disposizioni sopradette dovrà essere rispettato quanto segue:

- sugli striscioni dovrà essere riportato il periodo di riferimento della manifestazione o della promozione pubblicitaria;
- nella richiesta di installazione, su apposita planimetria ed a mezzo di documentazione fotografica, andrà evidenziato il punto stabilito su cui verrà installato il manufatto, il quale dovrà rispettare le distanze dalle intersezioni e dagli impianti di segnaletica stradale, da cartelli e altri mezzi pubblicitari secondo i disposti di cui all'art. 51 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- potranno essere collocati lungo la vie principali o le piazze nel numero massimo di uno nella stessa via e comunque su appositi impianti fissi che impianterà il Comune stesso con provvedimenti successivi;
- gli striscioni non potranno essere collocati su pali di pubblica illuminazione o su alberature.

Nel caso in cui quanto sopra non venga rispettato, lo striscione sarà immediatamente rimosso d'ufficio dandone successiva comunicazione con rivalsa per le eventuali spese al titolare dell'atto autorizzativo.

L'altezza delle installazioni di gonfaloni su carreggiate stradali non potrà essere inferiore a mt. 3,00 d'altezza purché la loro proiezione rimanga fuori dalla carreggiata.

E' vietata l'installazione di stendardi/gonfaloni su alberature.

CAPITOLO II

ARREDO DELLA CITTA'

- **Stato attuale**

Preliminarmente rispetto allo sviluppo del presente regolamento è stato rilevato lo stato degli elementi di arredo urbano esistenti e se ne è riscontrato il grado di deterioramento e la mancanza di inserimento nel contesto urbano, tali da imporre la progressiva sostituzione di tutti gli elementi.

- **Ambito di applicazione**

Oggetto del presente regolamento è la definizione e la disciplina delle collocazioni a carattere provvisorio o permanente di arredo urbano per le quali è previsto il rilascio di autorizzazione specifica.

Le suddette installazioni sono altresì soggette alla disciplina in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche ed all'applicazione della relativa tassa.

Si intendono per "suolo pubblico" e "spazio pubblico" i luoghi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio, quali strade, piazze, corsi, mercati, portici, parchi, giardini ecc.

Chiunque intenda occupare nel territorio comunale, anche temporaneamente, tali spazi, deve farne apposita domanda al Comune.

Con il presente regolamento si intende inoltre disciplinare, là dove non previsto o non specificato, installazioni per la riqualificazione estetica e funzionale dell'ambiente cittadino nel rispetto del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 495/92 - e del suo Regolamento di Esecuzione - D.P.R. 285/92 - nonché del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 42/04 - per le zone vincolate, relativamente alle opere di arredo urbano (pensiline, paline di fermata, panchine, fioriere, orologi, transenne, cartelli planimetrici, informativi, bacheche, tende e chioschi ecc.)

Art. 8 - Strutture temporanee e precarie

Le strutture temporanee e precarie, sono quelle destinate ad un uso determinato nel tempo o a soddisfare esigenze che non abbiano il carattere della continuità: le loro caratteristiche (materiali utilizzati, sistemi di costruzione e di ancoraggio al suolo, dimensioni, ecc.) devono essere tali da garantire una facile rimozione, devono conformarsi alle prescrizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione e non devono quindi interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

Le strutture temporanee e precarie, su aree di proprietà comunale, su aree pubbliche o su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, vengono autorizzate secondo le norme regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico.

Per eventuali esclusioni o limitazioni di tali interventi sul territorio si rimanda al "Piano dell'Arredo Urbano e disciplina della Pubblicità".

Si intendono per strutture temporanee aperte:

- Tavoli, panchine, sedie e sgabelli;
- Fioriere mobili e pannelli verticali mobili di delimitazione;
- Ombrelloni (semplici o a braccia multiple);
- Pedane.

Si intendono per strutture temporanee chiuse:

- Gazebo e simili.

Si intendono per strutture temporanee precarie quelle a servizio di manifestazioni che si protraggono per uno o più giorni anche a cadenza temporale (palchi, stands, tende, banchi di esposizione, ecc.).

L'installazione di tali strutture è soggetta al rilascio di titolo autorizzativo con parere obbligatorio in materia edilizia, di sicurezza stradale e di sicurezza strutturale nonché del parere della Commissione pubblico spettacolo nei casi previsti.

Nelle aree vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, le strutture temporanee aperte e precarie sono soggette alla verifica di compatibilità paesaggistica che è accertata d'ufficio nell'ambito del procedimento edilizio ai sensi dell'art. 43 comma 7 delle Norme di Piano Territoriale Paesistico Regionale, mentre le strutture temporanee chiuse sono soggette al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Le strutture temporanee aperte sono autorizzate per un periodo non superiore a sei mesi continuativi, e sono prorogabili e/o rinnovabili per analogo periodo, comprese quelle a servizio di attività pubblica seppure gestita da soggetti privati, ovvero a servizio di attività di carattere privato, ma riconosciuta di interesse generale, quale i pubblici esercizi.

Le strutture temporanee chiuse sono autorizzate per un periodo non superiore a quattro mesi continuativi esclusivamente nel periodo invernale che va da novembre a febbraio, comprese quelle a servizio di pubblici esercizi.

Salva la richiesta di proroga, allo scadere dell'autorizzazione o in caso di revoca o decadenza, le strutture precarie devono essere immediatamente rimosse e la condizione del suolo deve essere ripristinata nello stato in cui si trovava prima dell'installazione: in caso di inottemperanza l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla rimozione coatta con conseguente addebito al titolare dell'autorizzazione.

Per sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, può in ogni caso disporsi, anche prima della scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, la rimozione anticipata delle strutture suddette a cura e spese dei titolari senza che gli stessi possano opporsi in alcun modo né rivalersi.

A tutela di ciò le installazioni verranno rilasciate dietro il deposito di apposito atto d'obbligo alla rimozione anticipata.

Tutte le strutture temporanee autorizzate non devono superare la superficie dell'area concessa; sulle stesse non è consentita alcuna forma di pubblicità escluso il nome e/o logo caratterizzante l'esercizio pubblico; il loro colore deve essere intonato con l'intero arredo installato.

Le strutture temporanee a servizio di pubblici esercizi, con particolare riferimento alle attività di ristorazione, devono essere prospicienti la sede dell'attività.

I tavoli, le panchine, le sedie e gli sgabelli devono essere di metallo, ferro, plastica, legno o vimini.

Le fioriere mobili possono essere costituite semplicemente da vasi adagiati al suolo o da portavasi in terracotta, pietra, ferro o legno di altezza massima mt. 1,20 compresa la vegetazione; le fioriere devono essere mantenute in ordine e curate dall'esercente.

I pannelli verticali mobili di delimitazione devono essere costituiti da materiale trasparente con altezza massima 60 cm., collocati su una base/struttura in metallo, ferro o legno anch'essa con altezza massima 60 cm., ed avere così un'altezza totale non superiore a mt. 1,20 dal piano sottostante.

Gli ombrelloni possono avere la struttura in metallo o legno, la copertura deve essere di tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato ed ignifugo; la loro altezza da terra non può superare mt. 3,50 al colmo della copertura o del braccio esterno; i colori devono essere di tonalità chiara.

Le pedane devono essere realizzate di legno o rivestite in legno naturale con pavimento antiscivolo orizzontale; non devono intralciare il deflusso delle acque piovane verso le caditoie; devono essere accessibili in materia di superamento delle barriere architettoniche; possono essere delimitate da fioriere o pannelli verticali mobili; il piano di calpestio non deve trovarsi ad una quota superiore ai 30 cm. dal punto di appoggio più basso; sulle aree con pendenza superiore al 12% sono ammessi gradoni aventi dislivello massimo di 20 cm.

I gazebo e simili devono avere struttura portante in metallo, ferro o legno, costituita da pedana in legno e copertura superiore, di pianta regolare quadrata o rettangolare, aperta su tutti i lati ed altezza massima da terra non superiore a mt. 3,50 al colmo e comunque non superiore a quella dell'intradosso del solaio dei locali di cui sono attigui; l'altezza minima alla gronda non può essere inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio della pedana.

La copertura dei gazebo deve essere di tessuto in fibra di tipo leggero impermeabilizzato ed ignifugo, con colori di tonalità chiara.

La struttura dei gazebo può essere tompagnata sino ad un'altezza di mt. 1,20 dal piano di calpestio della pedana con materiali quali metallo, ferro, legno, vetro, plexiglass o similari e per la rimanente parte con tende a rullo in materiale plastico completamente trasparente per consentire la massima visibilità sia all'interno che all'esterno.

In generale tutte le strutture temporanee devono avere caratteristiche costruttive, materiali, elementi di illuminazione e riscaldamento, conformi e certificati ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza.

- **"Zona d'interesse storico"** (perimetrazione del P.T.P.R.)

Nell'ambito della "Zona d'interesse storico" le strutture temporanee aperte o chiuse consentibili ovvero quelle precarie a servizio delle manifestazioni, dovranno avere i seguenti criteri generali:

- la superficie delle strutture dovrà essere di misura massima pari a quella ove viene svolta l'attività e comunque fino ad un massimo di mq. 60 salvo casistiche legate a particolari tipologie di manifestazioni;
- le strutture dovranno essere in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, in materiale impermeabilizzato e resistente, comunque opaco, con esclusione assoluta di ondulati vari o similari, previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune ai sensi della Legge Regionale 8/2012, quando l'intervento per le sue caratteristiche abbia un evidente impatto ambientale ed estetico, ad eccezione delle strutture temporanee precarie richieste per manifestazioni aventi un periodo inferiore a trenta giorni;
- nel caso in cui l'edificio presenti elementi architettonici e l'installazione interferisca con essi, dovrà essere installata con distacco minimo di mt. 1,20 dal filo del fabbricato;
- in prossimità di incroci le strutture non dovranno creare ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli, di cui all'art. 18 del Codice della Strada;
- non è consentito installare strutture su sede stradale soggetta a divieto di sosta;
- l'area occupata non deve interferire con le fermate dei mezzi pubblici di trasporto;



- nell'installazione della struttura dovrà essere lasciato un passaggio per i flussi pedonali di mt. 1,20; può costituire eccezione il caso in cui la struttura venga posta a filo marciapiede con larghezza inferiore a mt. 1,20 purché venga lasciato uno spazio pedonale pari almeno alla larghezza del marciapiede;
- sono consentite installazioni in area pedonale e dovrà in ogni caso essere mantenuta libera una porzione di carreggiata di almeno mt. 3,50 per consentire la circolazione dei mezzi anche di soccorso autorizzati al transito;
- eventuali danni alle pavimentazioni esistenti saranno risarciti dall'intestatario dell'autorizzazione che si impegnerà inoltre al ripristino della pavimentazione stessa;
- nel caso di installazione su area privata dovrà essere acquisito il nulla-osta sottoscritto di tutti i confinanti e del condominio.

In tale zona sono ammesse esclusivamente le seguenti strutture temporanee attigue ai pubblici esercizi:

- Tavoli, panchine, sedie e sgabelli;
- Ombrelloni (semplici o a braccia multiple).

Sulle sole aree pubbliche ricadenti nella Piazza Carducci, Piazza Manzoni e Piazza Monsignor Giovanetti è altresì ammesso installare le seguenti altre strutture:

- Gazebo e simili.

L'area di concessione delle strutture non potrà superare la superficie dell'esercizio principale fino ad un massimo di 60 mq. e per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore a 20 mq. potranno comunque essere concessi spazi fino a 20 mq.

La superficie delle strutture è in ogni caso condizionata dalla profondità, che deve tener conto delle porzioni di passaggio pedonale e carreggiata da lasciare liberi, e dalla larghezza, che deve mantenersi lungo il fronte dell'esercizio afferente senza interferire o limitare le attività dei locali adiacenti.

E' esclusa l'installazione di strutture temporanee sulle strade, marciapiedi ed aree pubbliche di larghezza uguale od inferiore a mt. 3,00.

• **"Zona urbana" e "Restanti zone"** (zone "B", "C", "D", "E" ed "F" del P.R.G.)

Nell'ambito della "Zona urbana" e delle "Restanti Zone" sono ammessi tutti i tipi di strutture temporanee aperte o chiuse e quelle precarie per manifestazioni che dovranno seguire i criteri generali esposti per la zona di interesse storico.

La superficie delle strutture dovrà essere di misura massima pari a quella ove viene svolta l'attività e comunque fino ad un massimo di 60 mq.; per i locali la cui superficie interna risulta essere inferiore a 20 mq. potranno comunque essere concessi spazi fino a 30 mq.

* * *

In generale sono vietate sul territorio installazioni precarie ancorché mobili, a meno che le aree ove vengono installate possiedano i requisiti urbanistici di capienza (volumetria ammissibile, superficie coperta %, distacchi ecc.).

L'amministrazione comunale potrà valutare eventuali deroghe, anche su area pubblica, solamente a condizione che ciò sia supportato da provvedimenti mirati alla riqualificazione dell'ambito considerato.

Ciò potrà essere proposto attraverso appositi piani di riqualificazione di specifici ambiti ed anche su motivazioni mirate alla riqualificazione in tema di commercio e viabilità.

In considerazione del divieto di effettuare depositi di materiali o esposizioni di merci a cielo libero nella zona di esondazione del fiume Tevere, ivi compresa la zona industriale,

tali interventi sono consentiti nelle restanti zone del territorio comunale al di fuori del nucleo urbano ed in corrispondenza della viabilità provinciale con le seguenti limitazioni:

- i depositi e le esposizioni debbono avere carattere temporaneo e non possono essere protratte oltre il periodo di tre anni;
- potranno essere installati esclusivamente lungo le strade provinciali esterne alla delimitazione del nucleo urbano nella misura di uno ogni 2,5 km. senza che ciò comporti la necessità di variante allo strumento urbanistico vigente data la temporaneità dell'installazione e comunque fuori dalle aree oggetto di vincoli urbanistici e paesistici;
- non possono essere esercitate attività di vendita di alcun genere;
- l'area interessata non può superare la dimensione massima di mq. 1.000 con fronte stradale di lunghezza massima di ml. 20,00;
- non deve essere modificato lo stato del terreno e dei luoghi;
- sono ammesse eventuali strutture precarie, aperte su almeno tre lati, nella misura della superficie copribile fissata dalle norme urbanistiche per la zona;
- l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di atto unilaterale d'obbligo per la rimozione di tutte le installazioni e dei materiali, nonché idonea garanzia fideiussoria bancaria a garanzia della rimozione.

Art. 9 - Pensiline per fermate di trasporto pubblico

- **Zona d'interesse storico**

Nella zona d'interesse storico potrà essere consentita l'installazione di pensiline di particolare tipologia a scarso impatto previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica. I colori ed i materiali dovranno comunque essere di caratteristiche idonee all'inserimento nel contesto storico artistico.

- **Restanti zone**

L'installazione di pensiline è consentita nelle restanti zone del territorio comunale e non dovranno interferire con la viabilità e con i flussi pedonali, nel rispetto delle norme del Codice della Strada:

- la distanza dal filo carreggiata potrà essere inferiore a ml. 3,00 sempre che l'installazione non causi impedimento alla visibilità e non comprometta la sicurezza stradale e garantendo in ogni caso uno spazio per il flusso pedonale non inferiore a ml. 2,00;
- la tipologia delle pensiline dovrà essere omogenea per tipo di linea, ogni forma di pubblicità inserita nell'impianto dovrà rispettare i disposti del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, non che quanto previsto in materia di tributi secondo i regolamenti vigenti.

Art. 10 - Panchine

L'installazione di panchine mobili o fisse è consentita in tutto il territorio comunale, sia da parte dell'Amministrazione Comunale che da parte dei privati.

Le panchine poste sui marciapiedi o nei pressi di viabilità, dovranno consentire la circolazione pedonale per almeno ml. 2,00.

La tipologia delle panchine da installare all'interno del centro d'interesse storico dovrà essere concordata con l'ufficio tecnico comunale.



Il Comune potrà, in ogni momento, rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessita' o sicurezza o per degrado del manufatto, le panchine previa semplice comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Art. 11 - Cabine telefoniche

Le installazioni di cabine telefoniche e le strutture tecniche dovranno essere installate nel rispetto dei disposti del Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione. In ogni caso non dovranno creare ostacolo alla visibilità stradale o al flusso pedonale. Nella zona d'interesse storico sono vietate le installazioni a muro.

Art. 12 - Fioriere

Le fioriere possono essere collocate in tutto il territorio comunale, sia da parte dell'Amministrazione Comunale che da parte dei privati, purché sia garantito un passaggio pedonale di almeno ml. 2,00, sia in aderenza alla facciate che distaccate. In ogni caso non dovranno creare ostacolo agli accessi degli edifici stessi, o pericolo ai pedoni, e non potranno comunque essere collocate su sede di carreggiata stradale.

Le caratteristiche saranno in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, con particolare riguardo per il centro d'interesse storico. Dovranno essere in cotto o in pietra, preferibilmente di forma rettangolare o quadrata, senza che le relative piantumazioni sporgano dal bordo esterno.

Nelle zone o strade prive di marciapiede, il posizionamento di fioriere e' comunque limitato a particolari situazioni da valutarsi caso per caso; dovrà essere mantenuta libera una carreggiata di almeno ml. 4,00 per consentire il passaggio dei mezzi autorizzati ed un percorso pedonale idoneo.

Sara' a carico del richiedente, oltre alla responsabilità per eventuali danni a terzi, l'onere della regolare cura delle fioriere e relative piante, al fine di non creare danno al transito pedonale e non risultare visivamente sgradevoli.

L'Amministrazione Comunale potrà, in ogni momento, rimuovere o far rimuovere dal proprietario, per necessita' o sicurezza pubblica o per persistente incuria, le fioriere, dietro semplice comunicazione da parte del Settore competente. L'occupazione di suolo pubblico con fioriere non e' soggetta al pagamento di alcuna tassa.

Art. 13 - Chioschi ed edicole

Sono in particolare assoggettati alle presenti norme i chioschi e i banchi per la vendita di generi vari, le edicole per la vendita di giornali, bibite ecc. su aree pubbliche o private.

Le occupazioni di suolo pubblico dovranno rispettare i disposti del Codice della Strada ed in particolare l'art. 20 ed il suo Regolamento di Esecuzione e non potranno essere rilasciate, per motivi di sicurezza:

- su carreggiate stradali, tranne che all'interno di isole pedonali nelle quali sia prevista l'esclusione totale o parziale del traffico, e in tal caso, dovrà comunque essere assicurato il transito ai mezzi d'emergenza;
- su isole spartitraffico;

- in corrispondenza di incroci ad una distanza dagli angoli inferiore al doppio della larghezza del marciapiede ed in ogni caso mai a meno di m. 8 dagli angoli stessi;
- in corrispondenza di aree semaforizzate a meno di m.20 dagli impianti;
- in corrispondenza di attraversamenti pedonali;
- in corrispondenza di fermate autobus a meno di m. 20 da queste;
- in curva od in prossimità quando ne risulti limitata la visibilità.

Per le occupazioni ricadenti su marciapiedi la fascia libera del marciapiede, priva di ingombri (alberi, pali, etc.) destinata al transito pedonale non deve essere comunque inferiore a m.1,20

- l'occupazione di marciapiedi da parte delle installazioni e' consentita fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di ml. 2,00, e comunque pari alla larghezza del marciapiede;
- non potranno essere collocati lungo le strade primarie o di scorrimento, se non in aree di parcheggio ad esse contigue e comunque non dovranno intralciare la visibilità del traffico veicolare ed il flusso pedonale;
- le installazioni sono consentite lungo le strade del centro urbano, in corrispondenza degli spazi di sosta, a distanza di ml. 2,00 dalla carreggiata ed a m. 20,00 dalle intersezioni;
- i chioschi a seguito di rilascio dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, per poter essere installati, dovranno ottenere la specifica licenza al commercio e le eventuali autorizzazioni di altri uffici competenti secondo i casi specifici di cui alle disposizioni dei regolamenti vigenti;
- per i chioschi all'interno del centro d'interesse storico, soggetti ad autorizzazione paesaggistica, i colori ed i materiali dovranno essere di caratteristiche idonee all'inserimento nel contesto storico artistico.

I chioschi di nuova installazione su suolo pubblico saranno comunque oggetto di bando pubblico di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, non ricompresi nella sola iniziativa e proposta dei privati.

Art. 14 - Isole verdi di raccolta rifiuti

I cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani possono essere collocati su tutto il territorio, nel rispetto dell'Art. 68 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Devono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo, comunque, da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione, dovrà essere tenuto conto della sicurezza stradale mantenendo la scorrevolezza dei flussi di traffico.

Sui percorsi pedonali possono essere collocati solo se l'installazione garantisce comunque un passaggio pedonale di ml. 2,00.

La loro sistemazione, manutenzione ed eventuali spostamenti richiesti all'Amministrazione Comunale, sarà a carico della gestione del servizio stesso. I cassonetti devono essere segnalati adeguatamente con pannelli in pellicola rifrangente secondo quanto previsto dall' art. 68 di cui sopra.

Nella realizzazione della viabilità dei nuovi insediamenti è fatto obbligo di prevedere appositi spazi per l'alloggiamento dei cassonetti.



Art. 15 - Transenne parapetonali

E' consentita l'installazione di parapetonali, con esclusione della zona d'interesse storico, senza l'apposizione di messaggi pubblicitari, semprechè rispettino le disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

Relativamente all'installazione di delineatori di sosta o delimitatori di accesso, potrà essere richiesta autorizzazione da parte degli interessati, secondo le modalità del presente regolamento, dietro documentata motivazione. L'autorizzazione sarà quindi rilasciata solo se a seguito di verifica da parte del personale competente per la viabilità ne verrà constatata l'effettiva necessità di installazione per la salvaguardia della sicurezza stradale e pedonale, comunque nel rispetto del Codice della Strada. L'installazione, la manutenzione ed il ripristino in caso di abbattimento, sarà a carico del titolare dell'atto autorizzativo.

Art. 16 - Paline di fermata

L'installazione di paline indicanti le fermate dei mezzi di trasporto pubblico (bus e taxi), possono essere installate su tutto il territorio comunale.

L'installazione, manutenzione e sicurezza saranno a carico delle ditte concessionarie del trasporto, che possono avvalersi a loro volta di ditte specializzate.

Le tipologie dovranno essere omogenee per tipo di linea. Possono essere ammesse fino a quattro tipologie di paline, per evidenziare le differenziazioni di fermata.

Tutte le installazioni dovranno essere collocate in modo tale da non generare ostacoli per la visibilità della segnaletica stradale.

Le paline di fermata sono da considerarsi impianti di pubblica utilità.

Art. 17 - Cartelli planimetrici informativi

E' consentita l'installazione di cartelli planimetrici informativi a servizio di utenti, per comunicazioni di servizi pubblici, purché previsti in un progetto unitario. I cartelli dovranno essere in linea con i criteri generali del presente regolamento ed avere caratteristiche idonee in funzione all'ambiente urbano di inserimento, per quello che riguarda forme, volumi, colori e materiali, posti nelle vie principali di accesso alla città.

Per l'inserimento di pubblicità, dovrà essere rispettato quanto previsto dai regolamenti vigenti in materia ed in particolare i disposti del Codice della Strada.

CAPITOLO III

EDIFICI PRIVATI

Il presente regolamento disciplina attraverso l'indirizzo ed il controllo il corretto svolgimento delle operazioni di restauro, pulitura e coloritura delle facciate o di parti di esse e dei manufatti di arredo ivi installati.

Sono soggetti ad autorizzazione ovvero a denuncia di inizio attività, i seguenti interventi qualora siano da considerarsi a tutti gli effetti di straordinaria manutenzione :

- Pulitura e/o tinteggiatura delle facciate esterne e dei cortili visibili dall'esterno o di parti limitate ma unitarie (per esempio tutto un basamento, un piano porticato, tutti gli stipiti, ecc.);
- Verniciatura di infissi e serramenti esterni, portoni, cancelli, vetrine di negozi o manufatti di arredo urbano;
- Pulitura e/o verniciatura di decorazioni di facciate o di parti di facciate.

Art. 18 - Facciate

- **Zona d'interesse storico**

Gli interventi di manutenzione, consolidamento e rifacimento delle facciate dovranno mantenere inalterate, conservare e ripristinare, ove ciò sia possibile, le caratteristiche originarie del disegno architettonico, dei materiali e delle tecniche esecutive.

Nelle murature intonacate lo spessore dei nuovi intonaci non dovrà essere differente dal precedente, e non dovrà in ogni caso essere modificata la sporgenza di cornici, lesene, marcapiani, fregi ed ogni altra sporgenza originaria della superficie muraria.

Nelle murature in mattoni o pietra storicamente a facciavista potranno essere effettuati soltanto interventi di pulitura, stuccatura, riprese ed eventuali sostituzioni solo delle parti gravemente deteriorate e con materiali analoghi a quelli preesistenti.

Tutti gli elementi architettonici dovranno essere mantenuti e reintegrati nelle parti mancanti. In presenza di elementi decorativi di particolare pregio e complessità, quali dipinti, graffiti, fregi e stemmi si interverrà secondo le tecniche del restauro scientifico mediante l'uso di maestranze specializzate.

Nel caso di interventi di consolidamento con inserimento di strutture in cemento armato, in acciaio od in altri materiali, queste non dovranno essere visibili dall'esterno.

Nel caso della formazione di cordoli in cemento armato, questi dovranno essere realizzati all'interno del muro di facciata, lasciando in vista verso l'esterno la muratura antica, sia pur di minimo spessore.

Dovrà essere prevista congiuntamente agli interventi di restauro della facciata la rimozione, qualora possibile, dei supporti tecnologici, quali luce, telefono, acqua, gas, canalizzazione del liquami, etc. e la possibilità di accorpate tali servizi in colonne montanti con cassette di derivazione e pozzetti di allaccio in idonei punti interni all'edificio.

E' vietata l'installazione sulle facciate prospicienti l'esterno di split e gruppi funzionali degli impianti di condizionamento o similari.

Art. 19 - Colori delle facciate

• Zona d'interesse storico

Per gli interventi di cui al precedente articolo a corredo di quanto altro eventualmente previsto dalle normative in vigore dovrà essere approvata una specifica proposta cromatica condizionata alla preventiva effettuazione di una indagine sulle colorite preesistenti.

Nel rifacimento delle tinteggiature relative agli intonaci dovrà essere rispettata l'unità cromatica di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, e viceversa la varietà cromatica esistente tra facciate differenti o elementi diversi della stessa facciata.

Tanto per le facciate monocrome, che per le combinazioni policrome, le nuove colorazioni dovranno essere scelte sulla base della tinta che più si avvicina a quella originale dell'edificio, così come appare nelle tracce meglio conservate.

In presenza di più strati di tinta, si farà riferimento a quello più antico.

Ove non siano reperibili tracce sicure della tinteggiatura originale si dovrà scegliere la tinta che appare più ricorrente nel tratto di strada in cui è situato l'edificio.

Gli interventi di tinteggiatura dovranno tendere a favorire un cromatismo per unità distinte e la lettura dei singoli fronti con una scansione cromatica che ne valorizzi il ritmo.

Negli edifici con carattere stilistico definito il colore dovrà rifarsi alle scale cromatiche prevalenti nell'epoca di riferimento e dovrà considerarsi l'intervento di colorazione nell'ambito più generale della problematico del restauro con il recupero delle tonalità e modalità esecutive originarie.

Negli edifici che non abbiano valore architettonico né riferimenti stilistici particolari, i colori da utilizzare potranno godere di un maggiore grado di libertà non essendo vincolati da particolari esigenze di "rispetto" architettonico.

Tale maggiore libertà da vincoli consentirà l'uso del fronte o dell'edificio come l'elemento equilibratore del rapporto cromatico complessivo del sito di inserimento.

La coloritura degli edifici dovrà sempre tenere conto del valore cromatico di tutti gli elementi costituenti, e tendere ad ottenere un rapporto armonico tra di essi, e l'aspetto architettonico dell'edificio stesso.

Qualora non esistano particolari partiti decorativi nella composizione delle facciate e dei fronti degli edifici, il colore non potrà essere utilizzato per simularne la presenza.

Le tinte da usare potranno essere esclusivamente a calce od a tempera, con esclusione di elementi plastici.

Il primo tipo di tinteggiatura sarà sempre da privilegiare e comunque da intendere obbligatoria per tutti gli edifici di particolare valore architettonico.

Il colore delle zoccolature presenti negli edifici (se realizzati in intonaco grezzo, spruzzato, "grattonato" o simile) sarà il medesimo del fondo, evitando ogni differenziazione di colore.

Se la zoccolatura è in bugnato che simula una pietra, il colore sarà lo stesso della pietra simulata (travertino, pietra serena o altro).

Le mostre, le cornici di coronamento, i marcapiano realizzati in intonaco saranno trattati con lo stesso colore del fondo opportunamente schiariti solo quanto basti ad accentuare le linee d'ombra a semplice rafforzamento dell'effetto pratico.

Nei casi in cui l'edificio lo richieda tali elementi potranno essere colorati con tinte che simulino il colore della pietra (es. travertino colore neutro chiaro, pietra serena grigia, pietra arenaria grigio zolfo).

Saranno ripristinate eventuali diverse gamme cromatiche originarie e caratteristiche della primitiva antica tinteggiatura.

Sono vietati i seguenti interventi:

- la tinteggiatura o verniciatura di pietre, marmi pietre artificiali, elementi litocementizi, cementi decorativi, laterizi e quelle parti destinate in origine a rimanere a vista: può essere effettuato un ravvivamento di colorazioni con latte di calce o altri prodotti ravvivanti naturali;
- occultare, cancellare o compromettere le decorazioni dipinte e a graffito, ceramiche ecc.
- l'uso di prodotti vernicianti sintetici per tinteggiare gli intonaci delle fronti di edifici con intonaci non compromessi da precedenti pitture sintetiche ed in particolare quelli ancora tinteggiati a calce o con silicati di potassio ;
- le scorticature e le demolizioni anche parziali degli intonaci, rivestimenti, impiallaccature senza la preventiva autorizzazione edilizia;
- effettuare tinteggiature parziali o consolidamenti nelle facciate senza procedere alla successiva tinteggiatura.

E' reso obbligatorio:

- avvisare l'Ufficio Tecnico Comunale quando nel corso delle demolizioni degli intonaci, compaiano tracce di antiche decorazioni o tracce di elementi architettonici preesistenti;
- a tutti i proprietari di rimuovere prontamente dalle fronti degli edifici o dei manufatti le deturpazioni (graffiti);
- a tutti i proprietari di mantenere in buono stato le fronti dei loro edifici o manufatti.

Art. 20 - Infissi

Le aperture esterne di accesso ai fabbricati o ad alloggi ad uso privato, nonché le finestre, porte a vetri, verande ed ogni altra apertura sfinestrata, dovranno conservare o ripristinare, ove ciò sia possibile, le caratteristiche originarie degli infissi e degli elementi ornamentali.

Gli elementi di epoca più o meno recente che non abbiano caratteristiche storiche o tipologiche definite devono essere sostituiti.

Porte e finestre saranno preferibilmente in legno tinteggiato a colore coprente, escludendo il legno naturale soprattutto se chiaro, con l'esclusione altresì di lamiera, profilati metallici e materiale plastico.

I portoni che non siano in legno scuro naturale saranno tinteggiati di scuro con colore opaco in armonia con i colori di fondo del fronte dell'edificio.

Per l'oscuramento è consentito l'uso di sportelli interni o di persiane alla romana, di tipo uniforme per ogni facciata avente caratteristiche architettoniche unitarie.

Le sovrapporte, i cancelli, le inferiate e le ringhiere esistenti sono da conservare e restaurare qualora in ferro battuto o di fattura artigiana e potranno essere trattate esclusivamente con i colori del ferro (nero opaco, fumo, antracite) e comunque con tutta la gamma dei toni ferrosi. E' vietato l'uso di saracinesche metalliche.

Quelle esistenti andranno rimosse in caso di rifacimento della facciata. Qualora quelle di chiusura a garage esistenti non fossero sostituibili, per motivi di spazio, con portoni a battenti aperti verso l'interno, in accordo alla tipologia originaria da ripristinare, saranno consentite chiusure a bascula, purché rivestite verso l'esterno nel rispetto del disegno e dei materiali richiamati.

Art. 21 - Allestimenti esterni

• Zona d'interesse storico

Gli allestimenti esterni o percepibili dall'interno, relativi a locali ad uso commerciale o di pubblico interesse, dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche del varco murario in cui sono realizzate le aperture, arretrati di almeno cm. 10 dal filo esterno della muratura, lasciando integralmente in vista elementi particolari e di pregio (conci in pietra, modanature, fregi, etc.).

Il disegno delle vetrine dovrà essere adeguato alle aperture e rispettarne linee, ingombri, allineamenti e forme.

L'infisso che sostiene il vetro deve essere posto a filo interno della muratura, allo scopo di rendere leggibile lo spessore del muro od all'interno delle mazzette del vano, ove esistenti.

In caso di aperture ad arco eventuali traversi orizzontali delle vetrine dovranno rispettare le linee d'imposta dell'arco.

In presenza di aperture di porte o vetrine che abbiano subito alterazioni e modificazioni rispetto alle situazioni originarie della facciata e comunque in ogni caso di aggiunta di elementi che deturpino l'aspetto di questa, è obbligatorio, in caso di rifacimento, il ripristino della situazione originaria.

Gli allestimenti di arredo a terra (pavimenti, zoccolature, fioriere, etc.), nei casi in cui non siano dietro un infisso, saranno realizzati arretrati di almeno cm. 50 dal filo esterno del fabbricato.

Eventuali gradini e pavimentazioni eccedenti tale arretramento saranno realizzati nei materiali tipici con esclusione di pietre non locali o lucidate, conglomerato cementizio e metallo, tenendo presenti i caratteri dell'edificio in cui si inseriscono.

I materiali che si possono utilizzare sono il legno duro naturale, il ferro verniciato nero, marrone e di tutti i colori di tonalità scura e l'alluminio solo se anodizzato nero.

La sezione dei profilati che sorreggono i vetri deve essere ridotta al minimo necessario. Dovranno essere conservate o ripristinate, ove ciò sia possibile, le caratteristiche originarie degli infissi e dei relativi elementi ornamentali, qualora aventi interesse storico e tipologico.

Eventuali sistemi di chiusura di sicurezza dei vani degli esercizi ove indispensabili sono realizzabili, qualora non siano a tal fine utilizzabili gli infissi originari, solo con cancelletti a maglia aperta, con le stesse modalità di posizionamento valide per le vetrine, e dovranno essere a scomparsa. Sono vietate le chiusure a serranda, anche a maglia.

In presenza di facciate unitarie o di parte di esse che non abbiano subito modifiche del disegno originario, le proposte d'intervento dovranno riguardare tutta la facciata dell'edificio con uno studio e disegno generale.

Non è ammessa l'installazione di vetrinette, pensili, bacheche e pannelli ovvero di qualsiasi elemento di carattere precario od in muratura che si configuri come elemento aggiuntivo rispetto all'insieme architettonico esistente.

• Zona urbana

Gli allestimenti esterni o percepibili dall'esterno, relativi a locali ad uso commerciale o di pubblico interesse, dovranno essere realizzati secondo le indicazioni precedenti. I materiali che si possono utilizzare sono, oltre quelli precedentemente indicati, l'ottone ed i profilati d'acciaio inossidabile purché non lucidi.

I sistemi di chiusura di sicurezza dei vani degli esercizi saranno realizzabili anche mediante saracinesche ed imposte, che devono avere le stesse tonalità dei colori della facciata del relativo edificio, da usare anche nella coloritura delle pareti esterne degli esercizi.

E' consentita l'installazione di vetrine fisse apposte sulle pareti esterne dell'edificio, purché non creino un'alterazione delle linee architettoniche dell'edificio od una turbativa del carattere dell'ambiente.

Le vetrine esterne dovranno essere comprese tra le cornici delle aperture di ogni singolo esercizio a condizione che lo spazio tra dette cornici non sia inferiore a cm. 70, e non potranno avere una larghezza superiore a quella del vano del negozio, e comunque mai superiore a m. 1,20.

L'altezza non dovrà superare la linea d'imposta degli architravi dei vani e l'altezza da terra non essere inferiore a cm. 60. La sporgenza totale dal muro, misurata nel punto di maggior oggetto, non dovrà superare i cm. 12.

Sono utilizzabili per gli infissi gli stessi materiali indicati per le vetrine, nonché supporti in pietra naturale di tipo, e colore in armonia con il rivestimento dell'edificio.

- **Restanti zone**

Sono consentiti allestimenti esterni relativi a locali ad uso commerciale o di pubblico, interesse, con mostre, vetrine ed eventuale trasformazione delle mura esterne, purché il progetto, sia armonizzato alle linee architettoniche dell'edificio ed all'ambiente.

L'oggetto massimo non dovrà superare di cm.15 la linea del basamento dell'edificio sia per le vetrine, sia per le trasformazioni esterne dei locali degli esercizi. Potrà essere consentita una maggiore sporgenza fino a cm. 40, per la parte della trasformazione al di sopra di m. 2,20 dal piano, del marciapiede. Tale maggiore oggetto non sarà consentito per gli esercizi

Al di sotto di m. 2,20 dal piano del marciapiede potranno essere prospicienti su strade prive di marciapiede autorizzati maggiori oggetti, sia per le vetrine che per le trasformazioni esterne, fino al massimo di cm. 20, quando il marciapiede sia largo, oltre m. 3.

- **Strutture precarie**

Sono considerate opere di interesse pubblico quelle strutture precarie, in parte indicate al precedente articolo 9, installate su spazi privati prospicienti esercizi pubblici o commerciali e finalizzate alla ricettività ed all'economia turistica.

Pertanto, tali opere possono essere realizzate in deroga alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale ed ai Regolamenti Comunali vigenti attraverso il rilascio di un permesso di costruire in deroga ai sensi dell'art. 14 del Testo Unico DPR 380/01 secondo la procedura stabilita dallo stesso articolo.

Art. 22 - Tetti

I tetti antichi, costituiti dal manto, piccola, media e grossa orditura, debbono essere conservati, con la sola sostituzione degli elementi rotti.

Nei tetti gravemente deteriorati, e non aventi nessuna particolarità strutturale, si può consentire la sostituzione della orditura con solai in laterizio armato, il manto però, deve essere per forma, dimensioni e materiale, quello antico. E' vietato l'impiego di copertura in eternit, ondulati, marsigliesi, cementegole e simili.

Nel caso sia necessario il rifacimento dello scempiato, non debbono essere usate tavelle ma piastrelle da tetto, nelle misure di quelle antiche.

Nel caso sia necessario sostituire il legname della piccola, media e grossa orditura, si ricorrerà all'impiego di pari materiale, con sezioni e lavorazioni simili a quelle originarie.

Quando è necessario rifare il tetto o smontarlo e rimontarlo per eseguire un cordolo di coronamento, si dovrà mantenere la quota del tetto antico, salvo esplicita diversa autorizzazione. Comunque è vietata qualsiasi modifica delle coperture esistenti. E' consentito il solo ripristino di quelle coperture antiche, anche mediante la apertura di abbaini o lucernai, che abbiano subito alterazioni degradanti.

Nel caso di restauro o di ricostruzione di gronda lignea, si dovranno mantenere le caratteristiche dell'antica. Fra corrente e corrente dovranno essere montate piastrelle e mai tavelle o tavelloni.

Il trattamento del legname dovrà essere ottenuto con vernici appropriate. Non dovranno essere impiegati al posto dei correnti lignei, travetti prefabbricati in cemento armato, sagomati a finto legno. I cornicioni che talvolta costituiscono il coronamento degli edifici al posto delle gronde lignee, debbono essere restaurati ricorrendo alle stesse tecniche e agli stessi elementi antichi che li caratterizzano. Gole, pluviali ed opere da lattoniere comunque in vista qualora siano di materiale diverso dal rame od altro da lasciare in vista, dovranno essere tinteggiate di colore neutro ed opaco.

Tali strutture non potranno avere in alcun caso per supporto, né essere immediatamente adiacenti agli elementi storici ed architettonici esistenti.

La tipologia degli elementi di servizio sarà realizzata in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo, mediante la semplicità e sobrietà delle linee e dei colori.

I materiali usati saranno preferibilmente quelli locali, ove possibile, con l'esclusione comunque di pietre lucide, cementi colorati e lavorati, acciaio lucido, alluminio anodizzato e materiali plastici.

Sarà privilegiata l'utilizzazione, ove possibile, di tipologie già esistenti aventi caratteri stilistici non in contrasto con le presenti norme e compatibili con l'ambiente destinate ad accoglierle.

I colori utilizzabili, qualora non fosse possibile mantenere quelli originari dei relativi materiali, avranno esclusivamente toni scuri e preferibilmente neutri.

Art. 23 - Antenne

Tutti gli immobili, composti da più unità abitative che già possiedono un impianto centralizzato per la ricezione dei tradizionali programmi TV oppure che installano impianti centralizzati per la ricezione dei tradizionali programmi TV, si avvalgono di norma di antenne paraboliche collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari.

L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale.

Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto la pubblica via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica andrà posizionata ad una

distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso (colmo). Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con gli Uffici comunali competenti le soluzioni più adeguate.

E' vietata, a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche di grandi dimensioni collocate in contrapposizione visiva ad edifici o zone di elevato valore storico - artistico, nonché in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo alle zone panoramiche.

Nel caso di installazione di antenne paraboliche non conformi alle presenti norme regolamentari, l'Ufficio competente può intimarne l'adeguamento, procedendo, in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse;

Le antenne paraboliche, in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale, devono avere di norma le seguenti dimensioni massime: 120 cm di diametro per impianto collettivo e 85 cm. di diametro per impianto singolo. Esigenze particolari che dovessero richiedere maggiori dimensioni dell'antenna parabolica potranno essere valutate con gli Uffici comunali competenti.

Le antenne paraboliche devono possibilmente presentare una colorazione capace di armonizzarsi con quella del manto di copertura.

Sul disco dell'antenna parabolica, a garanzia ed affidabilità del prodotto, è autorizzata, con una dimensione non superiore ad un decimo della superficie complessiva dell'antenna, la presenza del logo del costruttore o dell'importatore della stessa.

Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla legge 46/90 a tutela della sicurezza degli impianti.

Restano salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle che disciplinano la tutela dei beni di valore artistico e i procedimenti edilizi di autorizzazione.

Art. 24 - Recinzioni

Le recinzioni sul territorio comunale saranno edificate secondo i dettami delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale e secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio per quanto attiene alle loro dimensioni consentite ed ai canoni strutturali. Per quanto attiene l'aspetto esterno le recinzioni dovranno essere curate secondo alcuni criteri attinenti anche i materiali di costruzione; i progetti edilizi che non riportano il tipo architettonico della recinzione e la rappresentazione delle superfici in vista dei muri non possono essere valutati se non integrati in tal senso.

Le autorizzazioni all'edificazione di recinzioni a confine è subordinata all'osservanza delle seguenti norme sulle tipologie:

- non sono consentite recinzioni in cemento armato o non armato in zona agricola;
- in tali zone è fatto obbligo di strutturarle in pietra naturale, in muratura di mattoni o in blocchi squadrati di tufo;
- nelle zone urbane è consentito l'uso del cemento anche a faccia vista purchè curato nell'aspetto estetico della lisciatura e verniciato con idonei prodotti e colori;
- nelle zone agricole le recinzioni potranno essere sormontate da inferriate metalliche a bacchette del tipo sottile;
- in nessun caso è consentita la palificazione sul muro in pietra naturale o mattoni di tufo con paline di cemento;



REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO
Testo coordinato con le modifiche di cui alla delibera C.C. n.21 del 08/04/2014

- solo le recinzioni che non prevedono muri di appoggio potranno essere attuate con le suddette paline in cemento;
- nelle zone esondabili sono vietate le recinzioni che prevedano un muro di base bensì è consentito solamente un cordolo con il colmo a filo piano di campagna e la rete di confine, non potrà avere maglia inferiore a 13 cm. x 18 cm. anche a delimitazione delle aree dei manufatti industriali.

CAPITOLO IV

- **Normative specifiche di riordino - Programmazione ed incentivazione**

Ai fini di avviare il riordino delle installazioni aventi rilievo rispetto all'inserimento nell'ambito urbano deve essere emanato un apposito "Piano del Riordino Urbano" che fissi obiettivi, tipologie, localizzazioni ottimizzando il risultato ambientale di assetto omogeneo a fronte di idonei stanziamenti pubblici e privati progressivi e pianificati.

Il riordino impostato a mezzo le norme transitorie del presente regolamento andrà "monitorato" sulla base delle singole viabilità attraverso l'avviamento di una "Banca dati dell'Arredo" ove siano sempre disponibili le situazioni di ogni installazione anche ai fini della loro regolarizzazione e delle previsioni di evoluzione negli specifici ambiti.

Gli organismi tecnici ed amministrativi del Comune e dell'Azienda Pluriservizi di Monterotondo che pianificano, programmano, progettano e attivano iniziative sul territorio, hanno l'obbligo di confrontare i suddetti piani con i criteri informativi e prescrittivi del presente regolamento.

Il comune incentiverà il corpo di vigilanza urbana per l'attuazione del suddetto riordino anche a mezzo corsi di formazione.

Saranno accoglibili iniziative di operatori privati che possano avere interesse alle tematiche del suddetto piano a condizione che le suddette iniziative siano aderenti ai principi ed ai contenuti del presente regolamento e non comportino oneri per l'Amministrazione Comunale.

Gli interventi proposti di tipo temporaneo o di tipo stabile e definitivo sono soggetti, al rilascio delle autorizzazioni e/o pareri dei Servizi comunali competenti, nonché all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica se ricadenti nelle aree vincolate del Piano Territoriale Paesistico Regionale.

Gli interventi temporanei sono soggetti all'obbligo del ripristino di quanto modificato e quelli definitivi alla cessione gratuita al Comune degli elementi proposti. Le iniziative private di tipo definitivo sono implicitamente convenzionate per tre anni dal rilascio dell'autorizzazione e decorso tale termine entrano nella piena disponibilità dell'amministrazione comunale che può modificarne la localizzazione o eliminarli. Per il suddetto periodo le attrezzature installate sono in carico manutentivo alle ditte proponenti.

L'amministrazione comunale si impegna ad attivarsi per l'individuazione di fonti di finanziamento esterno o interno anche a mezzo possibili detrazioni fiscali, per incentivare gli adeguamenti necessari a restituire alla città l'assetto dovuto in tema di ambiente urbano.

- **Norme transitorie, sanzioni ed iter amministrativi**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti in materia ed ai disposti del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Sono abrogate tutte le disposizioni che siano in contrasto od incompatibili con quanto disposto dal presente regolamento. Le installazioni esistenti dovranno adeguarsi allo stesso, entro dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione del presente regolamento.

In particolare per quanto riguarda le installazioni ricadenti all'interno del centro d'interesse storico di insegne, targhe, bacheche, essendo necessario provvedere alla sostituzione di gran parte delle installazioni esistenti per incompatibilità con il decoro degli edifici, il presente regolamento prevede dall'entrata in vigore:



- per quanto in contrasto con le norme vigenti e privo di autorizzazione, 2 anni di tempo per l'adeguamento con relativa richiesta di autorizzazione;
- per le installazioni in contrasto con le norme, ma regolarmente autorizzate, 3 anni di tempo sempre dietro richiesta di autorizzazione secondo le modalità previste.

In caso di inottemperanza, verrà provveduto all'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente e con ordinanza di rimozione dei manufatti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

La Polizia Municipale, ed il personale ispettivo del Comune, verificherà l'esistenza o meno di atti autorizzativi e nel caso, l'esatto posizionamento dei manufatti rispetto a quanto autorizzato, sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione e sulle scadenze delle autorizzazioni concesse. Gli addetti alla vigilanza, rilevate le inadempienze, dovranno contestarle a mezzo di specifico verbale all'interessato, applicando quindi quanto previsto in materia di sanzioni dal Codice della Strada e dalle disposizioni vigenti di cui ai Regolamenti Comunali. In caso di necessaria rimozione del manufatto, sarà quindi prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, anche la sanzione accessoria che verrà comunicata contestualmente tramite ordinanza.

La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale, dovrà riportare tutti i dati richiesti sugli appositi modelli e dovrà essere allegata la documentazione necessaria secondo i casi specifici. Nel caso in cui a particolari manufatti venga abbinato un messaggio pubblicitario, dovrà essere rispettato anche quanto vigente in materia di regolamenti sulla pubblicità.

All'interno dell'area compresa nel centro d'interesse storico nessuna forma di pubblicità sarà ammessa al di fuori degli spazi già definiti dall'Amministrazione Comunale su propri impianti o relativamente a manifestazioni culturali o di spettacolo o sportive.

In caso di positiva accoglienza, il richiedente si impegnerà ad osservare le vigenti norme di legge in materia e le condizioni poste, ed in particolare il disposto del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione restando pienamente responsabile di eventuali inosservanze.

Le occupazioni temporanee di breve tempo potranno essere autorizzate con semplice richiesta senza particolari formalità aggiuntive.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio concede o nega l'autorizzazione (ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada).

Il termine di cui al presente comma può essere interrotto una sola volta a seguito di richiesta motivata di integrazioni all'istanza.

Il richiedente dovrà presentare le integrazioni richieste dal Settore competente, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso contrario la pratica verrà esitata con parere negativo, del quale ne verrà data notifica all'interessato.

Ogni modifica dell'ubicazione e della tipologia, dovrà essere preventivamente comunicata secondo le medesime regole dell'iniziale autorizzazione. Il Responsabile del Servizio accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'autorizzazione con le seguenti modalità:

- l'autorizzazione sarà rilasciata anche ai fini di nulla osta per l'occupazione di suolo pubblico;
- le richieste di autorizzazione per installazioni di arredi vari e per installazione di insegne di attività, così come definite al comma 1 dell'art. 47 (art. 23 del Codice della Strada), potranno essere sottoposte alla procedura paesaggistica.



- senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare o risarcire eventuali danni a persone o cose derivanti dall'installazione, sollevando, nel contempo, da ogni responsabilità l'Amministrazione Comunale. La stessa potrà essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza alcun indennizzo;

Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto:

- al pagamento delle spese di sopralluogo e di istruttoria, nonché di quanto dovuto secondo le disposizioni in vigore;
- ad osservare tutte le norme in materia previste dal vigente codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dai vigenti regolamenti comunali e tutte le altre norme di carattere generale o particolare che venissero eventualmente emanate nell'avvenire, anche sotto forma di semplice provvedimento dell'Amministrazione;
- a produrre la dichiarazione di impegno a rimuovere, alla scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, i manufatti temporanei e ricondurre in pristino l'originario stato dei luoghi;
- a produrre la perizia di stima sull'entità degli interventi necessari per effettuare le operazioni di rimozione ed effettuare il deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale della somma di pari importo;
- ad esibire a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza indicati all'art. 12 del Codice della Strada, l'atto autorizzativo completo degli allegati e delle ricevute dei pagamenti dovuti;
- a verificare il buono stato di conservazione delle installazioni ed effettuare quindi tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- a rimuovere ogni singolo elemento allo scadere del termine dell'autorizzazione a proprie spese;
- a procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Amministrazione;
- al ripristino a proprie spese del suolo pubblico qualora dall'occupazione derivino danni alla pavimentazione esistente;
- fissare una targhetta metallica riportante i seguenti dati: Amm.ne rilasciante, soggetto titolare, numero autorizzazione, data scadenza sugli impianti pubblicitari, sulla segnaletica di attività autorizzati.

L'autorizzazione decadrà quando:

- non vengano osservate le prescrizioni e le condizioni poste per il rilascio dell'atto autorizzativo;
- non vengano pagati i relativi tributi;
- non venga ritirata entro 60 giorni dalla data di comunicazione del parere favorevole;
- non venga usufruito entro 90 gg., elevabili fino a 120 su richiesta motivata dell'interessato, del titolo autorizzativo dalla data del ritiro da parte del concessionario;

La stessa potrà essere revocata per motivi di pubblico interesse. Per le occupazioni temporanee in caso di necessità di prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, dovrà essere presentata da parte del titolare domanda di proroga indicando la durata per la quale ne viene richiesta l'occupazione.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli pubblicitari e di segnaletica di indicazione attività ha validità per un periodo di tre anni ed e' rinnovabile tacitamente in caso non



REGOLAMENTO DI ARREDO URBANO
Testo coordinato con le modifiche di cui alla delibera C.C. n.21 del 08/04/2014

sussistano modifiche o variazioni normative. Ad ogni rinnovo dovrà essere presentata richiesta citando gli estremi dell'autorizzazione precedente. In caso di eventuali modifiche queste dovranno essere documentate.

L'accettazione verrà comunicata solo a seguito di verifica di conformità dell'installazione con i regolamenti vigenti al momento.

Le modifiche formali e sostanziali del soggetto intestatario dell'autorizzazione (es. cambio di denominazione o ragione sociale, trasformazione o fusione di società) dovranno essere comunicate all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione ed all'ufficio competente ai fini tributari.

L'autorizzazione per l'installazione di "insegna di esercizio", dovrà essere nuovamente richiesta, secondo le modalità di cui al presente regolamento, ad ogni modifica sostanziale dell'insegna stessa.

APPENDICE - SCHEDE DI INDIRIZZO

Elementi di settore - Spazi e strutture Pubbliche

La presente appendice si propone di dare indicazioni e certezze agli operatori privati e pubblici che intervengono sul territorio pubblico per le installazioni che devono essere attuate per mirare all'omogeneizzazione delle tipologie in vista che strutturano l'ambiente urbano.

Le scelte dovranno tenere conto di quanto già installato per esempio sulla stessa viabilità e del livello di conservazione posseduto dalle attrezzature. Tale considerazione consiglierà se adeguarsi tipologicamente ovvero se prevedere le tipologie suggerite nelle specifiche che seguono. Le installazioni e le pianificazioni in tema dovranno avere in piena considerazione quanto previsto dalla legge 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

Pensiline

Le pensiline di riparo posizionate in corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici potranno essere analoghe a quelle del tipo già installato avente copertura "a cupola" in plexiglass, avendo la cura di strutturarle a seconda delle zone di installazione, a ridosso del Centro Storico o in ambito urbano, con tubolari metallici di colore idoneo (bronzeo nel Centro Storico) e prevedendo alcuni sedili per l'attesa, trattandosi di percorrenze extraurbane con passaggi ridotti. I pannelli pubblicitari e la pensilina stessa dovranno essere fissati in maniera salda rispettivamente alla struttura ed al suolo. L'installazione è condizionata al rispetto dei franchi liberi previsti nei precedenti articoli del presente regolamento per le strutture temporanee.

Panchine

Le panchine da installare dovranno essere quelle strutturate con dogato di materiale ligneo tipo "Roma" color legno naturale o verde scuro, e resistenti agli agenti atmosferici.

Nel Centro Storico e nei giardini se si accorda con gli altri stili presenti, si possono prevedere panchine aventi i fianchi in ghisa pressofusa pur mantenendo le doghe lignee sul sedile e sullo schienale. Dovranno essere fissate saldamente al suolo tramite idonea fondazione sugli appoggi. L'installazione è condizionata al rispetto dei franchi liberi previsti nei precedenti articoli del presente regolamento per le strutture temporanee.

Cestini portarifiuti

Si distinguono le tipologie ammesse fra Centro Storico ed ambito urbano ad esso limitrofo e restanti zone del territorio.

Nel primo caso la forma (anticata) ed il colore (bronzeo) dovranno essere idonei al contesto ambientale circostante.

Sono consentite le installazioni di tipo circolare a colonna aventi a sole laterali per l'inserimento dei rifiuti e sportello laterale per la sostituzione del sacco di raccolta. Dovranno prevedere anche il portacenere e potranno esistere di tipi analoghi per speciali tipi di raccolta differenziata (batterie, medicinali, ecc.) . Il posizionamento

dovrà avvenire in maniera mobile ma le colonne dovranno avere un basamento pesante tanto da renderne difficoltoso lo spostamento ed il ribaltamento.

Parcheggi biciclette

Sono consentiti in corrispondenza di alcuni siti ove tale attrezzatura è logicamente prevedibile (scuole, parchi, impianti sportivi, ecc.)

Tale spazio è da individuare in corrispondenza dei filari degli stessi parcheggi o in aree idonee ove non siano di intralcio alla libera circolazione dei pedoni e delle automobili.

Possono essere strutturati con materiale metallico a griglie per l'infilaggio della ruota ed il fermo del ciclo, di colorazione idonea all'inserimento nell'ambito circostante e saldamente fissati al suolo.

Data la particolarità dell'impianto si dovranno valutare le specifiche installazioni.

Giochi per bambini

Gli impianti di ricreazione dedicati all'infanzia vanno posizionati all'interno di spazi organizzati a parco pubblico e nei giardini delle scuole materne e devono osservare tutte le vigenti normative in tema di sicurezza.

Per ciascun sito specifico si provvederà alla progettazione di un impianto comprendente i giochi in accordo con le tipologie in commercio anche di tipo modulare ampliabili nella consistenza e nel numero dei giochi contenuti.

Potranno essere lignei, metallici o di materiale plastico ad elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed agli agenti atmosferici.

Dovrà essere curato l'ancoraggio al suolo tramite idonee fondazioni.

Segnaletica per luoghi di pubblico interesse

La segnaletica in tema dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada ed essere posizionata secondo direttrici di percorrenza nel numero strettamente necessario a fornire l'indirizzo di percorso delle rilevanze pubbliche della città ed installate secondo il criterio della massima visibilità e leggibilità senza arrecare intralcio al traffico veicolare e pedonale nel rispetto degli spazi di passaggio fra ostacoli previsti dalla legge 13/89.

Per ulteriori aspetti qualitativi si fa riferimento alle norme che regolano le forniture della segnaletica stradale ed al Codice della Strada stesso.

Verde pubblico e aiuole

Gli spazi dedicati alle installazioni di verde pubblico sono da attrezzare tramite progetti di iniziativa pubblica o in collaborazione con i privati interessati. I progetti dovranno contenere il progetto delle essenze e piantumazioni, preferibilmente atoctone o dei tipi del luogo, e le previsioni delle attrezzature di organizzazione che dovranno tenere conto della realizzazione secondo criteri che semplifichino la manutenzione delle aree stesse. Le aiuole lungo le strade ed all'interno dei parchi pubblici dovranno essere protette da apposite griglie poste in verticale per evitarne il supero ed il calpestamento del verde. Analogamente secondo lo stesso principio le aiuole degli alberi dovranno essere equipaggiate con griglie orizzontali traforate calpestabili secondo lo stile adottato in



molti paesi europei e confinati con sagoma quadrata min. 80x80 cm. o circolare di diametro pari a min. 90 cm., con sanpietrini di piccola pezzatura.

Pavimentazioni stradali

Le tipologie delle pavimentazioni stradali presenti sul territorio all'atto di approvazione del presente regolamento sono invariabili, ovvero lavori di: scavo per la manutenzione o posa di condotte, di ripristino della pavimentazione stessa o altro dovranno ripristinare il tipo di pavimentazione originario. Nel Centro Storico ove residuano alcune lavorazioni ripristinate con tappetino bitumato dovrà esser oggetto di ripristino della pavimentazione in "sanpietrini" originaria.

Sono vietate tutte le modifiche anche parziali ed anche ben condotte di pavimentazioni ed è fatto obbligo ai titolari di realizzazioni temporanee autorizzate il ripristino dei danni arrecati sulla piattaforma della pavimentazione.

Pavimentazione dei marciapiedi

E' tassativamente vietato attuare pavimentazioni di marciapiedi difformi dalla norma che segue.

I marciapiedi del Centro Storico e dell'ambito urbano prossimo ad esso dovranno avere un marciapiedi confinato con ciglio in travertino di dimensioni emergenti 20-25 cm x 16 cm. (antisormonto). La pavimentazione potrà essere in sampietrini di dimensioni ridotte o similari (porfido, selce, ecc) sistemati secondo disegni da approvare espressamente e comunque non lisci sulla superficie calpestabile. Anche se i marciapiedi fossero di privati valgono gli stessi limiti tipologici. Per ambiti specifici secondo una progettazione unitaria la tipologia suddetta potrà essere derogata. Nelle altre zone del territorio i marciapiedi saranno pavimentati in asfalto colato e confinati con cigli o analoghi a quelli predetti o di dimensioni analoghe ma in prefabbricati di cemento chiaro colorato.

In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i cigli dovranno essere opportunamente ribassati per consentire la discesa ai portatori di handicap motorio.

Elementi di abbattimento barriere architettoniche

Il Comune dovrà dotarsi nell'ambito del periodo di regime delle norme transitorie del predetto "Piano di Riordino dell'Arredo" nel quale dovrà essere attuata una sistematica verifica dell'esistenza dei criteri previsti dalla legge 13/89 negli spazi pubblici.

Nelle progettazioni e pianificazioni in itinere e future dovranno contenere, in osservanza alla legge stessa, specifico elaborato e relazione a valere sui criteri di abbattimento delle barriere architettoniche

Illuminazione pubblica

Le procedure di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica stradale dovranno tenere conto della necessità di uniformare pali e corpi illuminanti lungo le stesse viabilità e preferenzialmente nell'ambito delle stesse zone. A tale proposito vale la suddivisione già attuata con particolare riferimento al Centro Storico che dovrà avere tipologie proprie che si inseriscano nell'ambiente specifico.



Il successivo "Piano di Riordino dell'Arredo" dovrà verificare nel merito tale tematica effettuando il censimento dei tipi presenti sul territorio e pianificandone l'omogeneizzazione.

Segnaletica toponomastica

La segnaletica toponomastica è stabilita prioritariamente dal Codice della Strada ma nell'ambito urbano dovrà:

- essere mantenuta quella realizzata su lastre di travertino nel Centro Storico omogeneizzandone per quanto più possibile i tipi e le dimensioni;
- essere implementata quella nel centro urbano e nelle restanti zone realizzata da lamiera metalliche su paline, per fornire l'informazione più completa possibile agli utenti.

Fontanelle

Dovranno essere presenti in ogni parco pubblico ed in punti salienti e di passaggio del territorio lungo i percorsi pedonali, essere del tipo metallico o in ghisa ed aventi getto non continuo ma chiuso con idoneo rubinetto, uniformandone il tipo almeno per singoli ambiti urbani.

Questa tematica resta oggetto di singoli progetti di ambito urbano e comunque del piano di riordino da sviluppare.